DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA

PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL PONTE CARRABILE E SUCCESSIVA COSTRUZIONE DELL'UNICA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO STORICO DI SAN LEO.

"

(Art. 60 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50)

CUP	D24E17000270002
CUI	L00315680413201800003
CIG	80883605D2

1.	Importo dei lavori posto a base di gara	€ 477.000,00
2.	Costi della sicurezza (non assoggettati a ribasso)	€ 9.540,00
3.	Importo complessivo dei lavori in appalto (1+2), al netto dell'I.V.A.	€ 486.540,00

Il Responsabile del Servizio Geom. Pierdomenico Gambuti *Il Responsabile Unico del Procedimento* Geom. Pierdomenico Gambuti

INDICE DISCIPLINARE DI GARA

1 PREMESSA	3
2. STAZIONE APPALTANTE - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE COMMITTENTE	3
3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	4
4. TIPOLOGIA E OGGETTO DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	6
5. LUOGO, DESCRIZIONE E NATURA DEI LAVORI IN APPALTO	6
6. IMPORTO DEI LAVORI IN APPALTO E POSTO A BASE DI GARA, COSTI DELLA SICUREZZA E DELLA	6
MANODOPERA, CATEGORIE DI OPERE A CUI APPARTENGONO I LAVORI E QUALIFICAZIONE RICHIEST	
7. FINANZIAMENTO, TIPOLOGIA DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE, PAGAMENTI, TERMINI PER L'AVVIO	8
E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI	
8. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	10
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	11
10. PRESCRIZIONI STABILITE A PENA DI ESCLUSIONE PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA	12
E PER I CONSORZI	
11. AVVALIMENTO	13
12. COMPROVA DEI REQUISITI	14
13. SOPRALLUOGO	14
14. GARANZIA PROVVISORIA A CORREDO DELL'OFFERTA	15
15. DICHIARAZIONE DI IMPEGNO	18
16. PASSOE	19
17. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	19
18. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	20
19. SOCCORSO ISTRUTTORIO	23
20. CONTENUTO DELLA BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	23
21. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA	29
22. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE	32
23. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	35
24. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA	41
25 VERIFICA DI CONGRUITÀ DELLE OFFERTE	43
26. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	44
27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	45
28 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	45
29. ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO	46

1. PREMESSA

Con determinazione a contrarre n. 300 del 31/10/2019 adottata dal Responsabile del Servizio Tecnico, il Comune di San Leo ha stabilito le modalità per l'affidamento dell'appalto di sola esecuzione dei lavori pubblici relativi ai "LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL PONTE CARRABILE E SUCCESSIVA COSTRUZIONE DELL'UNICA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO STORICO DI SAN LEO".

L'affidamento avverrà mediante **procedura aperta** ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera sss) e dell'art. 60 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici" (in seguito anche definito: "Codice" o "Codice dei contratti") e con criterio di aggiudicazione secondo "offerta economicamente più vantaggiosa" individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi del combinato disposto degli articoli 36, comma 9-bis e 95, comma 3, del Codice stesso.

Il **Responsabile Unico del Procedimento (RUP),** ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Geom. Pierdomenico Gambuti, Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di San Leo.

Ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura di gara sarà interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione **SATER** (Sistema per gli acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna), così come esplicitato nei vari punti del presente Disciplinare di gara.

Le norme di gara (cd. norme di "lex specialis") riguardanti la procedura aperta che sarà esperita ai sensi dell'art.60 del Codice per l'affidamento dei lavori in oggetto sono qui di seguito riportate.

2. STAZIONE APPALTANTE - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE COMMITTENTE

2.1 Amministrazione aggiudicatrice committente (Stazione appaltante)

Comune di San Leo - Provincia di Rimini (RN), con sede legale in Piazza Dante Alighieri, 1 - 47865 SAN LEO (RN) - Partita IVA 00315680413 - tel. centralino Comune di San Leo 0541/916211 - tel delegazione Pietracuta 0541/923894 - e-mail Ufficio Tecnico: utc@comune.san-leo.rn.it - e-mail generale: municipio@comune.san-leo.rn.it - PEC (posta elettronica certificata): comune.san-leo@pec.it - sito Internet Comune di San Leo (profilo di committente dell'amministrazione aggiudicatrice committente): http://www.comune.san-leo.rn.it/.

2.2 Servizio dell'amministrazione aggiudicatrice interessato alla procedura di appalto

Servizio Tecnico del Comune di San Leo (RN) - Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di cui all'art.31 del Codice per le fasi di progettazione, esecuzione e collaudo: Geom. Pierdomenico Gambuti, Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di San Leo (tel. centralino Comune di San Leo 0541/916211 - tel delegazione Pietracuta 0541/923894 - e-mail Ufficio Tecnico: utc@comune.san-leo.rn.it).

3. DOCUMENTAZIONE E MODALITA' DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1 Documenti posti a base di gara

La documentazione di progetto ed amministrativa posta a base di gara comprende:

3.1.1 Progetto DEFINITIVO ed ESECUTIVO dei lavori pubblici relativi ai LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL PONTE CARRABILE E SUCCESSIVA COSTRUZIONE DELL'UNICA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO STORICO DI SAN LEO" (progetto redatto ai sensi dell'art. 23, commi 7 e 8, del Codice), approvato dal Comune di San Leo con delibera G.C. n.79 del 30/10/2019, il quale comprende i seguenti elaborati e documenti (scaricabile da SATER):

ELABORATO	DESCRIZIONE			
A01	Tavola di inquadramento progetto architettonico			
A02	Planimetria e Sezioni stato di fatto progetto architettonico			
A03	Planimetria e Sezioni_ progetto			
A04	Render -progetto			
A05	tavola interventi di mitigazione			
A06	Foto inserimenti _ stato di fatto e progetto			
A07	Planimetria e Sezioni_ Comparativa			
C01	computo metrico estimativo			
C02	Elenco prezzi unitari			

C03	cronoprogramma			
PM01	Piano di manutenzione			
R01	Relazione Tecnico-Illustrativa			
R02	rel-geo-strada-accesso-sanleo			
S01	Planimetria e sezioni_progetto strutturale			
S02	Sezioni_progetto strutturale			
S03	Sezione tipo e Dettagli_progetto strutturale			
PSC	7018 PSC Ponte Rev 3 del 30-10-2019			
C04	Capitolato speciale d'appalto			
C05	Schema contratto di appalto			

Ai sensi dell'art. 26, comma 6, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, il progetto in data 30/10/2019 ha ottenuto la validazione favorevole da parte del RUP stesso in contraddittorio con i progettisti incaricati.

3.1.2 Documentazione amministrativa per esperire la gara di procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice per l'affidamento dell'appalto dei lavori in oggetto, predisposta dalla Stazione appaltante e messa liberamente e gratuitamente a disposizione degli operatori economici interessati all'appalto stesso (scaricabile da SATER):

- Bando di gara (per l'esperimento della procedura di gara in ambito sottosoglia UE)
- **Disciplinare di gara** (presente documento riportante le norme di dettaglio del bando di gara per l'esperimento della procedura di gara in ambito sottosoglia UE);
- **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)** previsto dall'art. 85 del Codice [modello ad uso del concorrente da presentare sempre ed in ogni caso, da integrare utilizzando il modello predisposto dalla stazione appaltante denominato "**Allegato 1**: Istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE"; l'operatore economico dovrà compilare il DGUE strutturato direttamente sul SATER; in caso di RTI dovranno compilare il documento su SATER sia la mandataria che le mandanti, sia l'ausiliaria];
- Allegato 1: Istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE
- Allegato 2: Dichiarazione di impegno a costituire il RTI o il concorrente plurisoggettivo
- Allegato 3: Dichiarazione congiunta di avvalimento
- Allegato 4: Dichiarazione requisiti art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I), D.Lgs. n. 50/2016 (restanti soggetti in carica e cessati dalla carica)
- Allegato 5: Dichiarazione di offerta economica e temporale Costi manodopera e sicurezza aziendale
- Allegato 6 Modello F23: da poter utilizzare per versamento imposta di bollo importo €. 32,00 (n. 2 marche da bollo da €. 16,00: n. 1 su domanda di partecipazione a gara + n. 1 su offerta economica e temporale.
- Allegato 7 Dichiarazione possesso requisiti art. 90 dpr 207/2010.

Tutta la suindicata documentazione di **progetto** ed **amministrativa** necessaria per la partecipazione alla gara è **gratuitamente scaricabile** e resa disponibile in formato elettronico collegandosi ai seguenti link:

- https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti nella sezione dedicata alla procedura di gara in oggetto;
- all'interno della piattaforma SATER: https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/

Per quanto riguarda il procedimento di scelta del contraente e dell'offerta il presente Documento prevale su ogni altra documentazione preparatoria o di natura contrattuale eventualmente difforme o contraddittoria predisposta dalla Stazione appaltante; per quanto riguarda invece le condizioni di natura contrattuale, prevalgono i documenti di cui al punto 3.1.1.

3.2 PROCEDURA E MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA GARA

Ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura di gara è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione SATER Sistema di acquisti telematici della Regione Emilia-Romagna accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it.

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara. Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile: - Un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser; - La firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai

sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445; - La registrazione al SATER con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo 3.5.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del Codice, l'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le Comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il SATER e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.

3.3 REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/guide_operatori_economici , Numero Verde 800 810 799 da telefonia fissa nazionale per assistenza e supporto tecnico sull'utilizzo della piattaforma di e-procurement.

La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali Comunicazioni.

3.4 Informazioni di natura generale relative alla procedura di gara:

É possibile ottenere **informazioni** di carattere generale relative alla procedura di gara mediante quesiti presentati dagli interessati esclusivamente in forma scritta e mediante la piattaforma **SATER**, secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma stessa (http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide), da far pervenire entro il termine di **n. 8 (otto) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

3.5 Chiarimenti:

É inoltre possibile ottenere dalla Stazione appaltante **chiarimenti specifici** sulla procedura di gara (su dubbi applicativi e interpretativi aventi esclusivamente caratteristiche di natura ed interesse generale) nonché **informazioni supplementari significative** ai fini della preparazione di offerte adeguate, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP esclusivamente mediante la piattaforma **SATER** e da far pervenire entro il termine perentorio di **n. 8 (otto) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma stessa (http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide).

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella sopra esplicitata e dopo la scadenza del suddetto termine.

Le risposte ai quesiti riguardanti le suddette informazioni **supplementari** significative saranno evase entro il termine massimo di **n. 6 (sei) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la ricezione delle offerte, anche per il rispetto del termine previsto dall'art. 79, comma 3, lettera a), del Codice.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile riguardanti **informazioni** sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari verranno fornite almeno **n. 6 (sei) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite la piattaforma informatica SATER.

Non sono ammessi chiarimenti espressi in forma telefonica o mediante posta elettronica.

Si precisa, tuttavia, che per tutte le informazioni concernenti l'utilizzo della piattaforma informatica **SATER** e le problematiche tecniche ad essa relative occorrerà rivolgersi all'apposito servizio di Call Center della Regione Emilia-Romagna (https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/contatti).

3.6 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta/di registrazione al SATER, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel precedente paragrafo 3.3, tutte le comunicazioni tra la Stazione appaltante committente (Comune di San Leo) e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tra la Stazione appaltante e le imprese interessate ed i concorrenti mediante la piattaforma SATER (dopo la chiusura delle operazioni di gara svolte mediante detta piattaforma SATER, le comunicazioni effettuate si intenderanno valide ed efficaci qualora rese all'indirizzo PEC del Comune di San Leo (comune.san-leo@pec.it) e all'indirizzo PEC indicato dal concorrente nella documentazione di gara).

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al RUP della Stazione appaltante committente; diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni stesse. È altresì onere del concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari ex art. 2602 c.c., anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto di parte dei lavori previsti in contratto ai sensi dell'art. 105 del Codice, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori eventualmente indicati.

4. TIPOLOGIA E OGGETTO DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

- 4.1. **Denominazione conferita all'appalto:** Procedura aperta per l'affidamento dell'appalto dei lavori pubblici relativi alla DEMOLIZIONE DEL PONTE CARRABILE E SUCCESSIVA COSTRUZIONE DELL'UNICA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO STORICO DI SAN LEO".
- 4.2 Appalto costituito da **unico lotto** di sola esecuzione di lavori pubblici, , funzionale e prestazionale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera II), punto 1), del Codice, di importo superiore alla soglia di €. 150.000,00 di cui all'art. 84, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (appalto di lavori per il quale il contraente deve possedere i requisiti relativi al "Sistema unico di qualificazione"), in quanto trattasi di prestazione unitaria nella quale non si ravvisano possibili frazionamenti che consentano una autonoma compiuta funzionalità, fruibilità e fattibilità dell'opera
- 4.3 L'appalto **non è riservato** ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate e l'esecuzione del contratto non è riservata nell'ambito di programmi di occupazione e di lavoro protetti, ai sensi dell'art. 112 del Codice (l'appalto **non è riservato** a categorie protette).

5. LUOGO, DESCRIZIONE E NATURA DEI LAVORI IN APPALTO

- **5.1 Luogo** di esecuzione dei lavori: Comune di San Leo [codice ISTAT: 099025]
- **5.2 Natura e descrizione dei lavori**: interventi edilizi di demolizione del ponte carrabile e successiva costruzione di strada, come più dettagliatamente indicato negli elaborati di progetto posto a base di gara e visionabile dalla piattaforma SATER.
- 6. IMPORTO DEI LAVORI IN APPALTO E POSTO A BASE DI GARA, COSTI DELLA SICUREZZA E DELLA MANODOPERA, CATEGORIE DI OPERE A CUI APPARTENGONO I LAVORI E QUALIFICAZIONE RICHIESTA
- 6.1 L'importo complessivo dei lavori in appalto (con corrispettivo "a corpo e misura"), compresi i "costi della sicurezza" indicati al successivo punto 7.3. (I.V.A. esclusa), ammonta a:

2	Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 9.540,00 (novemilacinquecentoquaranta//00)
	Importo totale lavori (1+2)	€ 486.540,00 (quattrocentottantaseimilacinquecentoquaranta//00

Ai sensi dell'art. 23, comma 16 del Codice l'importo posto a base di gara comprende il costo della manodopera che è pari al 22,90% dell'importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta (€ 111.092,95).

6.2 Trattandosi di appalto di esecuzione di lavori pubblici di importo superiore alla soglia di €. 150.000,00 di cui all'art. 84, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si precisa che i lavori in appalto rientrano nel "Sistema unico di qualificazione" previsto dallo stesso art. 84 per gli esecutori di lavori pubblici, per il quale è prescritto all'appaltatore il possesso di valida ed idonea Attestazione SOA, per classifiche e categorie di opere adeguate.

6.3 L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni in appalto, ai sensi dell'art. 61 e dell'Allegato A al Regolamento di esecuzione del codice dei contratti approvato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207 e ss.mm.ii. [di seguito si riportano le categorie di opere (prevalente e scorporabile) in appalto ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. 00-bis) ed 00-ter) del D.Lgs. n. 50/2016, sula base delle quali il concorrente deve dimostrare di possedere idonea qualifica ai sensi del Codice dei contratti pubblici]:

Tabella 1 – Tabella descrittiva delle lavorazioni in appalto:

Lavorazione	categoria	Importo in euro con oneri sicurezza	% Su importo Totale a base gara	Prevalente/ scorporabile	Qualificazione obbligatoria	SIOS	Subappaltabile S/NO	Avvalimento SI/NO
STRADE AUTOSTRADE PONTI E VIADOTTI	OG3	€ 437.774,00	89,98%	P	SI SOA OG3 II classifica	NO	SI , Nel limite complessivo del 40% dell'importo di contratto	SI
BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA	OS12A	€ 48.766,00	10,02% > 10	S	SI Art. 90 comma 1 dpr 207/2010 in alternativa SOA OS12-A I classifica	SI	SI, nel limite complessivo del 30% delle opere relative alla stessa categoria OS12-A che non verrà computato nel limite del 40% di cui all'art. 105 c. 2 del Codice.	NO
importo totale lavori in appalto compresi oneri per sicurezza		€ 486.540,00	100%					

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. Sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e recepite dalla Stazione appaltante.

6.4 Requisiti di qualificazione:

a) Per quanto riguarda le lavorazioni relative alla categoria prevalente OG3: - attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 61 dell'Allegato A del Regolamento e dell'art. 63, comma 1 del Regolamento, la qualificazione nella categoria OG3 e con classifica adeguata ai lavori da assumere. Trattandosi di categoria prevalente non è ammesso il subappalto qualificatorio. E' ammesso l'istituto dell'avvalimento.

b) categoria scorporabili - Relativamente alla categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria O12-A) (categoria SIOS) - di euro 48.766,00, importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori - si precisa quanto segue:

Tali lavorazioni sono ricomprese tra quelle c.d. SIOS elencate nell'Allegato A del DM n. 248/2016 e sono state indicate nella tabella n. 1 di cui al precedente paragrafo 6.3 come categoria scorporabile.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 del DM 248/2016 e dell'art. 12 c. 2, lett. b) della legge 80/2014, le lavorazioni relative a tale categoria scorporabile, essendo a qualificazione obbligatoria, non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente.

Il possesso dei requisiti per la predetta categoria, essendo l'importo di tali lavorazioni inferiore a 150.000,00 euro, può essere provato, alternativamente:

- dalla attestazione SOA nella categoria OS12-A I classifica.
- dal possesso dei requisiti di cui all'art. 90, comma 1, del DPR 207/2010, in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo: a) importo dei lavori analoghi a quelli della predetta categoria, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore all'importo del valore della categoria OS 12-A in appalto. Si precisa che per lavori analoghi si intendono rigorosamente ed esclusivamente i lavori rientranti nelle declaratorie della categoria OS12-A di cui all'Allegato A del DM n. 248 del 10 novembre 2016. b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori rispettivamente di cui alla precedente lett. a); c) adeguata attrezzatura tecnica.

Per tali lavorazioni ricomprese tra quelle c.d. SIOS elencate nell'Allegato A del DM n. 248/2016 e di valore superiore al 10% dell'importo totale dei lavori, ai sensi dell'art. 89, comma 11 del codice, non è ammesso l'istituto dell'avvalimento.

Inoltre ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.M. 248/2016, l'eventuale subappalto non può superare il 30% dell'importo delle opere della stessa categoria, ma il predetto limite non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del codice. Pertanto, stante il limite al subappalto del 30% dell'importo della categoria stessa, gli operatori economici dovranno comunque essere qualificati per il 70% di qualificazione della categoria OS12-A. Trattandosi di categoria a qualificazione obbligatoria, il subappaltatore dovrà essere qualificato per la quota lavori subappaltata.

Si rammenta che in applicazione dell'art 216 comma 14 del Codice, in attesa dell'adozione delle linee guida ANAC di cui all'art 83 comma 2 secondo periodo del Codice, alla presente procedura si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II Titolo III (artt. da 60 a 96: sistema di qualificazione delle imprese), nonché gli allegati e le parti ivi richiamate del Regolamento.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7. FINANZIAMENTO, TIPOLOGIA DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE, PAGAMENTI, TERMINI PER L'AVVIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

- **7.1 l'appalto è finanziato** mediante contributo del Ministero dell'Economia e delle Finanze assegnato al Comune di San Leo con Decreto Ministeriale 9 marzo 2019 in data 06/03/2019 (Emesso dal Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze) in esecuzione del comma 853 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
- **7.2** Il contratto è stipulato "a corpo e misura", ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera ddddd) e lettera eeeee), dell'art. 59 c. 5 bis del Codice dei contratti, nonchè ai sensi dell'articolo 43 comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010. Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura. Sono fatte salve le condizioni previste dal Capitolato speciale.
- **7.3** Il corrispettivo contrattuale per l'esecuzione dei lavori è soggetto all'applicazione dell'I.V.A. nella misura vigente al momento della fatturazione (sono a carico dell'appaltatore tutte le eventuali spese e gli oneri di legge necessari e conseguenti alla stipula del contratto dei lavori in oggetto).

7.4 Ai sensi di quanto previsto dall'art. 35, comma 18, del Codice, all'appaltatore verrà corrisposta secondo le modalità ivi indicate (solo qualora l'appaltatore lo richieda per iscritto e solo dietro presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa), un'**anticipazione** pari al 20% (venti per cento) dell'importo netto di contratto, da erogare comunque solo dopo la sottoscrizione del contratto.

7.5 Il pagamento del corrispettivo contrattuale verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dall'art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Resta fermo quanto previsto all'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 09.10.2002, n. 231. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii..

7.6 Tempo utile per ultimare i lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **250 (duecentocinquanta**) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori come da Capitolato speciale di appalto.

Il suddetto periodo di tempo relativo alla durata contrattuale dei lavori (250 gg.) costituisce un "elemento" (un valore) posto a base di gara di valutazione e determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in quanto il concorrente potrà presentare con la propria offerta economico-temporale la riduzione percentuale di detto termine (periodo di durata massimo previsto nel Capitolato Speciale di Appalto per l'esecuzione dei lavori, riducibile secondo l'offerta del soggetto aggiudicatario del contratto, includendo nella durata offerta anche l'esecuzione delle eventuali migliorie proposte dal concorrente con la propria offerta). La riduzione massima che il concorrente può offrire sulla durata di esecuzione dei lavori è pari al 20% (venti per cento) = 1/5 del tempo utile previsto nel Capitolato Speciale di Appalto.

7.7 Subappalto: Il subappalto è consentito nel rispetto della normativa vigente; in particolare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 1, comma 18, primo periodo, del decreto-legge 18.04.2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14.06.2019, n. 55, le lavorazioni in appalto di cui alla categoria prevalente sono subappaltabili nella misura massima del **40% (quaranta per cento) dell'importo complessivo di contratto**, ad operatori economici idoneamente qualificati ai sensi di quanto prescritto dallo stesso D.Lgs. n. 50/2016 e dalle relative norme attuative applicabili. il subappalto delle lavorazioni di cui alla categoria scoroporabile OS12-A (SIOS di importo superiore al 10%) è ammesso nel limite complessivo del **30% delle opere relative alla stessa categoria OS12.A** che non verrà computato nel limite del 40% di cui all'art. 105 c. 2 del Codice

Nell'eventualità il concorrente intenda subappaltare lavorazioni o servizi o forniture rientranti in contratto che riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa come individuate al comma 53 dell'art. 1 della legge 06.11.2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (riportate nel successivo punto 10.4), è prescritto che i subappaltatori che eseguiranno una o più di dette attività siano iscritti negli appositi elenchi prefettizi (cd. elenchi "White List" antimafia) di cui al comma 52 dell'art. 1 della citata legge n. 190/2012).

Ai sensi dell'art. 1, comma 53, della legge 06.11.2012, n. 190, le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa sono quelle di seguito elencate:

- trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto di terzi;
- guardianìa dei cantieri.

Il concorrente singolo o raggruppato che intenda ricorrere al subappalto nella categoria prevalente o scorporabile ha l'obbligo di indicare in sede di partecipazione alla gara (preferibilmente nel DGUE, Parte IV, punto C) n. 10 e nell'Allegato 1), la volontà di subappaltare l'esecuzione delle lavorazioni con indicazione della tipologia delle lavorazioni e la relativa quota che intende eventualmente subappaltare.

La mancata indicazione, non sanabile in sede di soccorso istruttorio, non comporta l'esclusione dalla gara ma il divieto successivo di ricorrere al subappalto con le relative conseguenze nel caso in cui l'aggiudicatario, in forma singola o plurisoggettiva, non abbia le necessarie qualificazioni.

Non è richiesta l'indicazione della terna dei subappaltatori ai sensi dell'art. 1, comma 18, secondo periodo, della legge n. 55 del 2019.

8. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione (Sentenza del CdS Ad Plenaria del 20/5/2013 n. 14)

E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, fatte salve le eccezioni disposte dai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del Codice.

Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 del Codice trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b), c) ed e) ed anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in sede di gara.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare la domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del

potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai successivi paragrafi sono dettagliati i requisiti di accesso necessari ai fini della partecipazione alla gara.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

9.1 REQUISITI DI CAPACITÀ GENERALE

I concorrenti, a pena di esclusione, alla data di presentazione dell'offerta, devono essere in possesso dei requisiti di capacità generale di cui:

- a) l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016
- b) l'insussistenza della causa di esclusione di cui all'art. 53 co. 16 ter del D.lgs 165/2001 inerente il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione per i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi di attività lavorativa o professionale ai soggetti indicati nel citato comma 16 ter nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego;
- c) Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
- d) accettazione delle clausole contenute protocolli di legalità sottoscritti dai Comuni della provincia di Rimini con la Prefettura di Rimini in data 08.02.2012 e 16.09.2013 reperibili al link: http://www.prefettura.it/rimini/contenuti/Protocolli_d_intesa_2013-68043.htm con contestuale impegno in caso di aggiudicazione a rispettarle e farle rispettare (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
- e) l'insussistenza di ogni altra causa di incapacità o divieto a contrattare con la Pubblica Amministrazione, previste dalla normativa vigente.

I requisiti di capacità generale devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti raggruppati, consorzio e consorziata designata per l'esecuzione dei servizi, ausiliaria.

9.2 REQUISITI SPECIALI E DI IDONEITÀ PROFESSIONALE DA POSSEDERE E MEZZI DI PROVA

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare di gara. In particolare, alla data di presentazione dell'offerta i concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

9.2.1 Requisiti di idoneità professionale [art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3, del Codice]:

- iscrizione nel **registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (**C.C.I.A.A.**) oppure nel **registro** delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara e, in caso di offerta avanzata da un concorrente plurimo, con quelle che la ditta associata o consorziata o aggregata o in GEIE intende svolgere nell'ambito dell'offerta plurima;
- il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro UE o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, deve presentare una dichiarazione giurata o redatta secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, riguardo l'appartenenza in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XVI del D.Lgs. 50/2016;
- per la comprova del requisito la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di altre pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

9.2.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale [artt. 83 e 84 del Codice]:

- per la categoria prevalente OG3: possesso di idonea QUALIFICAZIONE Attestazione SOA in corso di validità (rilasciata da una Società Organismo di Attestazione regolarmente autorizzata ai sensi di legge) per la categoria OG3 II class.
- per la categoria scorporabile SIOS OS12-A: Attestazione SOA in corso di validità (rilasciata da una Società Organismo di Attestazione regolarmente autorizzata ai sensi di legge) per la categoria scorporabile (SIOS) OS12-A I class. o, in alternativa, il possesso dei requisiti di cui all'art. 90, comma 1, del DPR 207/2010, in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo: a) importo dei lavori analoghi a quelli della predetta categoria, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore all'importo del valore della categoria OS12-A in appalto. Si precisa che per lavori analoghi si intendono rigorosamente ed esclusivamente i lavori rientranti nelle declaratorie della categoria OS12-A di cui all'Allegato A del DM n. 248 del 10 novembre 2016. b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori rispettivamente di cui alla precedente lett. a); c) adeguata attrezzatura tecnica, da provarsi con apposita dichiarazione sostitutiva, da rendersi secondo il modello Allegato 7 Dichiarazione possesso requisiti art. 90 dpr 207/2010. Si rinvia al precedente punto 6.4

- in relazione all'art. 63 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e all'importo dei lavori in appalto, si precisa che per l'ammissione alla gara **non è prescritto** il possesso della **certificazione del sistema di qualità** conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 (in particolare, alle norme UNI EN ISO 9001:2015) rilasciata da un organismo accreditato ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 [e, in particolare, da un organismo accreditato da SINCERT/ACCREDIA per il settore EA 28 (IAF28)].

10. PRESCRIZIONI STABILITE A PENA DI ESCLUSIONE PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI.

10.1 Si applica sul punto quanto previsto agli articoli 45, 47e 48 del Codice.

I requisiti di capacità generale ed idoneità professionale (iscrizione C.C.I.A.A) deve essere posseduto:

- a) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete;
- b) nell'ipotesi di consorzi di cui all'art 45 comma 2 lett b) e c) del Codice deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

10.2 Requisiti di qualificazione

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di concorrenti, di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti al precedente punto 9.2.2 ai sensi dell'art. 92, comma 2 del Regolamento (che continua ad applicarsi in virtù dell'art. 216, comma 14 richiamato dall'art. 83, comma 2 del Codice) devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.

10.3 In caso di RTI orizzontale formata solo da due imprese, la mandataria dovrà, pena l'esclusione, possedere una qualificazione minima superiore al 50%.

10.4 Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di concorrenti di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti, ai sensi dell'art. 48, comma 6 del Codice, devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

10.5 I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, verticale o misto (art 48 comma 6 ultimo periodo del Codice).

10.6 Nel caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituti a norma della legge 25 giugno 1909 n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1974 n. 1577 e s.m.i. e i consorzi di imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) del Codice e i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice civile, di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti al precedente paragrafo 9.2.2 devono essere posseduti e comprovati come previsto dall'art 47 del Codice.

10.7 Ai sensi dell'art. 47 comma 2 del Codice, i consorzi stabili di cui all'art. 45 comma 2, lett c) al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia mediante avvalimento, ove ammesso, quelli delle

singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. 7.2.6 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, comma 8 del Codice, per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f), g) del codice, la quota di requisito posseduta dai singoli soggetti concorrenti componenti i RTI, consorzi ordinari, le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete e i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), deve essere adeguata alle rispettive quote di lavori assunti.

10.8 In particolare, il requisito di qualificazione per l'esecutore in RTI o in forma plurima dei lavori previsti in contratto è dimostrabile per tutti gli operatori economici facenti parte del RTI o del soggetto plurimo (anche qualora intendano assumere in proprio parti di lavorazione di importo inferiore ad €. 150.000,00 nella categoria prevalente OG3) solo ed esclusivamente mediante il possesso di valida **Attestazione SOA OG3** in quanto, trattandosi di un appalto di lavori di importo complessivo superiore alla soglia di €. 150.000,00 di cui all'art. 84, comma 1, del Codice, l'appalto stesso rientra nel cd. "Sistema unico di qualificazione" degli esecutori di lavori pubblici di cui all'art. 84 del Codice, secondo il quale la qualifica dei concorrenti in gara per detti appalti di importo complessivo superiore ad €. 150.000,00 deve avvenire obbligatoriamente mediante idonea Attestazione SOA (e non può avvenire mediante i requisiti tecnico-organizzativi di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 per lavori di importo inferiore ad €. 150.000,00, anche se una delle imprese raggruppate o consorziate o aggregate o in GEIE intendesse assumere, nell'ambito del concorrente plurimo, lavori di importo inferiore a detta soglia di €. 150.000,00: si veda al riguardo T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 14.01.2019, n. 417).

11. AVVALIMENTO

- 11.1 Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o raggruppato temporaneamente o in forma plurima, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c), e art. 84 del Codice con possesso di idonea Attestazione SOA nelle categorie di opere prevalente OG3II class. , avvalendosi dei requisiti di altri soggetti (denominati "operatori economici ausiliari" o "ausiliari"), eventualmente anche partecipanti al raggruppamento temporaneo concorrente o a diversa forma di concorrente plurimo (consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. o aggregazione di rete).
- 11.2 Non è ammesso avvalimento per la categoria scorporabile SIOS OS12-A ai sensi dell'art. 89 comma 11 del Codice per cui l'operatore che non sia qualificato per seguire in proprio le relative lavorazioni dovrà obbligatoriamente costituire RTI verticale con operatore in possesso del requisito di qualificazione in tale categoria.
- 11.3 Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei **requisiti generali** indicati nel precedente punto 9.1 e dei **requisiti di idoneità professionale** di cui al precedente punto 9.2.1 [iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato].
- 11.4 Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.
- 11.5 Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
- 11.6 È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
- 11.7 Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.
- 11.8 L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
- 11.9 Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.
- 11.10 Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone al concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, di sostituire l'ausiliaria.
- 11.11 In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione di gara comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente, secondo le modalità di cui al punto 3.4, la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.
- 11.12 In conformità a quanto stabilito dall'art. all'art. 89 del D.Lgs 50/2016 i concorrenti che intendono far ricorso all'avvalimento dovranno produrre nella busta amministrativa specifica documentazione per cui dovranno essere presentati, a pena di esclusione:
 - dichiarazione di avvalimento sottoscritta congiuntamente dall'impresa ausiliata e dall'impresa, da rendersi secondo il modello allegato 4

- DGUE dell'impresa ausiliaria, da rendersi secondo l'allegato 2, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- PASSOE dell'ausiliaria (se il nominativo dell'ausiliaria non è presente nel PASSOE del concorrente). Il passoe comunque potrà essere allegato senza necessità di sottoscrizione digitale se la copia cartacea scansionata contiene già la firma olografa).
- INTEGRAZIONE AL DGUE, da rendersi, per quanto di pertinenza secondo Allegato 1: Istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE per la parte relativa, a firma dell'ausiliaria, per le dichiarazioni integrative al DGUE.
- il contratto di avvalimento, in originale o copia conforme, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Tali requisiti e risorse dovranno essere dettagliatamente indicati. Il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Verrà escluso il concorrente il cui contratto di avvalimento fa riferimento in modo generico alla categoria dei lavori o a risorse necessarie. È obbligatorio allegare al contratto l'elenco puntuale dei mezzi, delle attrezzature, delle risorse anche umane necessarie per l'esecuzione dell'appalto e messe a disposizione dell'ausiliaria per tutta la sua durata.
- 11.13 È sanabile, mediante soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.
- 11.14 La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

12. COMPROVA DEI REQUISITI

- 12.1 Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce i documenti comprovanti l'assenza di motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica ed economico finanziaria mediante il cd. "Sistema AVCpass" reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17.02.2016 e relativi aggiornamenti e, qualora occorra, acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di altre pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti
- 12.2 La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla **mafia** (Codice antimafia approvato con D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 e ss.mm.ii.) e al controllo del possesso dei requisiti soggettivi prescritti per l'ammissione alla gara ai sensi del disposto dell'art.80, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
- 12.3 Se il concorrente è iscritto nell'elenco prefettizio di cui all'art. 1, comma 52, della legge 06.11.2012, n. 190 e ss.mm.ii. (cd. elenco "White List" antimafia) potrà allegare alla documentazione di gara la relativa certificazione rilasciata dalla Prefettura competente, poiché, secondo il comma 52-bis di detto art. 1 della stessa legge n.190/2012, l'iscrizione dell'impresa offerente nel cd. elenco "White List" antimafia "tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta."

13. SOPRALLUOGO

- 13.1 Fermo restando l'obbligo di presentazione con l'offerta di gara della dichiarazione attestante la "presa visione" dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione (luoghi di futuro cantiere), si precisa che, in relazione alla tipologia dell'intervento in progetto e che trattandosi di aree e strade comunque visitabili in autonomia dalle imprese interessate, per poter partecipare alla gara NON È RICHIESTA l'effettuazione del preventivo sopralluogo cd. "assistito" e, quindi, alla presenza di un tecnico dell'Amministrazione Comunale con rilascio della relativa "attestazione" di avvenuto sopralluogo (per l'ammissibilità alla gara, cioè, il concorrente non deve allegare all'offerta alcuna attestazione di presa visione sottoscritta da un tecnico comunale).
- 13.2 Dovendo però l'operatore economico concorrente attestare con l'offerta di "conoscere" lo stato dei luoghi di cantiere e di aver tenuto conto delle condizioni di esecuzione dei lavori in relazione sia alle condizioni economiche offerte (ribasso offerto) e sia alle condizioni tecniche offerte (proposte avanzate con l'offerta tecnica e riduzione del tempo di esecuzione dei lavori oggetto di attribuzione del punteggio mediante criterio di aggiudicazione dell'appalto secondo "offerta economicamente più vantaggiosa", il concorrente stesso ha comunque l'obbligo di effettuare, in

piena autonomia, il **preventivo sopralluogo** sui luoghi in cui si dovranno realizzare i lavori. A tal fine, quindi, l'operatore economico interessato all'appalto potrà contattare il Comune di San Leo, Settore Tecnico Lavori Pubblici, ai punti di contatto indicati nel precedente punto **3.**.

14. GARANZIA PROVVISORIA A CORREDO DELL'OFFERTA

- 14.1 L'offerta del concorrente deve essere corredata, a pena di esclusione, da:
- 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo dei lavori in appalto e, quindi, per un importo pari ad €. 9.730,80 (euro novemilaottocentotrentamilaottocento//00), salva l'applicazione delle riduzioni di detto importo ammesse dall'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art.93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice (garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016), qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o ai consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

14.2 La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore del committente Comune di San Leo; il valore deve essere al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore del Committente (Comune di San Leo);
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma I, del D.Lgs. 21.11.2007 n. 231, in **contanti,** con versamento da effettuare a favore del Committente **(Comune di San Leo)** con una delle seguenti modalità, anch'esse alternative fra loro:
- **bollettino di c.c.p.** n. **13341615** codice IBAN: **IT54 K 07601 13300 000013341615** intestato a "Comune di San Leo Servizio Tesoreria", causale di versamento: "*Cauzione provvisoria appalto lavori ponte San Leo*";
- **bonifico bancario** a favore della Tesoreria Comunale presso la RivieraBanca credito cooperativo filiale di Pietracuta di San Leo, Via Gramsci n.35 codice IBAN: **IT07 K 08995 68570 014000026912** intestato a "Comune di San Leo Servizio Tesoreria", causale di versamento: "*Cauzione provvisoria appalto lavori ponte San Leo*";
- assegno circolare rilasciato da un Istituto Bancario a favore del Comune di San Leo (RN): si sottolinea che non deve essere presentato assegno bancario di c/c: in tal caso il concorrente dovrà essere escluso dalla gara, salva la regolarizzazione mediante procedura di "soccorso istruttorio" ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016;
- c. **fideiussione bancaria o assicurativa** rilasciata da imprese bancarie o assicurative nonché da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, del Codice.

In ogni caso, la garanzia fideiussoria deve:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) qualora l'offerta sia presentata da un concorrente plurimo: in caso di operatori economici plurisoggettivi (raggruppamenti temporanei di professionisti o consorzi ordinari ex art. 2602 c.c. o aggregazioni di rete) non ancora costituiti ai sensi dell'art. 48, commi 8 e 14, del D.Lgs. n. 50/2016, la garanzia provvisoria fideiussoria deve essere formata da un unico documento ed essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno, in caso di aggiudicazione dell'appalto, il raggruppamento temporaneo, il consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. o l'aggregazione di imprese di rete.
- 3) essere conforme allo Schema-Tipo 1.1 approvato con D.M. 19.01.2018, n. 31 (decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) o, in alternativa, qualora la garanzia fideiussoria sia costituita da più società garanti, allo Schema-Tipo 1.1.1 (GU n. 83 del 10.04.2018) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50";
- 4) debitamente compilata e sottoscritta dalla società garante (o dalle società garanti) e dal contraente (dall'operatore economico concorrente).
 - 5) avere validità per n. 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
 - 6) prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del fideiussore (resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, alla quale andrà necessariamente allegata valido documento di identità di colui che rilascia la dichiarazione) con la quale la persona fisica che sottoscrive la garanzia fideiussoria per la società garante attesti di possedere gli idonei poteri di firma della garanzia medesima e che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società garante nei confronti della Stazione appaltante committente (Comune di San Leo); la dichiarazione sostitutiva potrà, eventualmente, essere accompagnata dalla procura notarile in originale o in copia autentica ai sensi degli artt. 18 e 19/19-bis, del d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., dalla quale si possano desumere tali poteri di firma (non è un obbligo presentare tale procura);
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta del committente (Comune di San Leo) per ulteriori n. 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
- 14.3 Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione del contratto di fideiussione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
- 14.4. in caso di operatori economici plurisoggettivi già costituiti prima della gara, la garanzia provvisoria fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla capogruppo mandataria in nome e per conto di tutte le restanti imprese mandanti, ferma restando la responsabilità solidale tra i soggetti raggruppati o consorziati o aggregati in rete;
- 14.5 in caso di operatori economici plurisoggettivi (raggruppamenti temporanei di professionisti o consorzi ordinari ex art. 2602 c.c. o aggregazioni di rete) non ancora costituiti ai sensi dell'art. 48, commi 8 e 14, del D.Lgs. n. 50/2016, la garanzia provvisoria fideiussoria deve essere formata da un unico documento ed essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno, in caso di aggiudicazione dell'appalto, il raggruppamento temporaneo, il consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. o l'aggregazione di imprese di rete.
- 14.5 La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno rilasciare la garanzia definitiva devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante (come già sopra indicato) ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:
 - documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
 - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
- 14.6 In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.
- 14.7 L'importo della garanzia (e del suo eventuale rinnovo) è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art.93, comma 7, del Codice:

Condizione	% riduzione
a) possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000	riduzione 50%
 b) microimprese, piccole e medie imprese e raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 	riduzione 50% non cumulabile con lett.a)

c.1) possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) ai sensi del regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009	Riduzione 30% cumulabile con lett.a)
c.2) possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 (alternativa alla c.1)	Riduzione 20% cumulabile con lett.a)
d) possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto, del marchio di qualità ecologica dell'Uncione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento CE n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009	Riduzione 20% cumulabile con lett.a) cumulabile con lett. b)
e) sviluppo di inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064 – 1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067	Riduzione del 15% cumulabile con lett.a) o b) cumulabile con lett.a) o b) + c.1) cumulabile con lett.a) o b) + c.2) cumulabile con lett.a) o b) + c.1) +d) cumulabile con lett.a) o b) + c.2)+ d)
g) possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del <u>decreto legislativo n. 231/2001</u> o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni	Riduzione del 30% Non cumulabile con altre riduzioni

14.8 Nel caso l'operatore intenda avvalersi delle riduzioni di legge, segnala ALL'INTERNO DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA AL DGUE (allegato 1) il possesso del requisito dante titolo alla riduzione e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti (copia conforme certificato di qualità o dichiarazione di stato di microimpresa, piccola o media impresa)

14.9 In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

14.10 NEL CASO DI RICORSO ALLA RIDUZIONE PER LO STATUS DI MICRO, PICCOLA, MEDIA IMPRESA: Per definizione di «microimprese, piccole e medie imprese», si rinvia alla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. In particolare, sono medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono microimprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;

Si precisa che la dicitura "Dichiarazione relativa al fatturato annuo", così come precisato nella Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese piccole e medie imprese, dovrà riguardare l'ultimo esercizio contabile chiuso.

Pertanto dovranno essere presi in considerazione i dati relativi all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato, precedentemente alla data di presentazione dell'offerta, con particolare riferimento alla voce A1 del conto economico del bilancio stesso.

Si precisa che la dicitura "Dichiarazione importo totale di bilancio annuo", così come precisato nella Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese piccole e medie imprese, dovrà riguardare l'ultimo esercizio contabile chiuso.

Pertanto dovranno essere presi in considerazione i dati relativi all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato, precedentemente alla data di presentazione dell'offerta, con particolare riferimento al valore attivo dello stato patrimoniale del bilancio stesso.

- 14.11 In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.
- 14.12 È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
- 14.13 È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
- 14.14 Non è sanabile e quindi è causa di esclusione la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
- 14.15 Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.
- 14.16 La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

15. DICHIARAZIONE DI IMPEGNO:

- 15.1 Indipendentemente dalla modalità di costituzione della cauzione provvisoria, l'offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi/fornitura risultante dal relativo certificato
- 15.2 Tale impegno non deve essere presentato nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per la comprova di status di microimprese, piccole e medie imprese si rinvia al punto precedente.

16. PassOE

- 16.1 I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all'apposito link sul portale ANAC (www. Anticorruzione.it/Servizi/AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute.
- 16.2 Dopo la registrazione al servizio AVCpass occorre indicare a sistema il CIG della procedura di affidamento a cui si intende partecipare. Il Sistema rilascia un "Pass OE " che deve essere inserito firmato nella busta Documentazione amministrativa. Il PassOE rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti. Ogni operatore economico, soggetto alla verifica dei requisiti di partecipazione alla gara, un proprio PassOE secondo le modalità indicate da ANAC Per maggiori informazioni o per la risoluzione di eventuali problematiche contattare il contact- center di ANAC al numero verde gratuito 800-896936 e all'indirizzo mail : support_center@anticorruzione.it
- 16.3 Il documento PassOE generato dal sistema avcpass comprova la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti e deve essere inserito nella busta Documentazione amministrativa firmato digitalmente o allegato senza necessità di sottoscrizione digitale se la copia cartacea scansionata contiene già la firma olografa
- 16.4 In caso di partecipazione plurima (raggruppamenti di imprese, consorzi, ecc.) il passoe deve essere firmato congiuntamente da tutte le mandanti/associate/consorziate prima di inviarlo alla stazione appaltante. Deve essere prodotto anche il PassOE dell'ausiliaria (se il nominativo dell'ausiliaria non è presente nel PASSOE del concorrente).

16.5 nel caso l'offerta sia stata presentata da un consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o da un consorzio tra imprese artigiane o da un consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, si dovrà trasmettere anche il PASSOE relativo alla/alle impresa/e consorziata/e che è/sono stata/e indicata/e nell'offerta come assegnataria/e delle prestazioni previste in contratto in caso di aggiudicazione dell'appalto a favore del consorzio stesso, ottenuto attraverso la registrazione dell'assegnatario consorziato al servizio AVCpass di ANAC

16.6 Il PassOE è presupposto affinché l'operatore economico possa essere verificato attraverso il sistema avcpass. la mancata inclusione del suddetto documento nella busta contenente la documentazione amministrativa non costituisce causa di esclusione. (cfr. faq avcp in materia di contratti pubblici, faq avcpass h.8). la mancata allegazione del passoe o la presentazione di un passoe non conforme comporta l'obbligo per il concorrente di regolarizzare o presentare il passoe.

17. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

17.1 I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dall'art. 1, comma 65 e 67, della legge 23.12.2005, n. 266 in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per un importo pari ad €. 35,00 (eurotrentacinque/00) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19.12.2018 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 06.03.2019 e sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

17.2 Per eseguire il pagamento del contributo ANAC è necessario che l'operatore economico concorrente si iscriva *online* nel sito informatico di ANAC al Servizio Riscossione Contributi al fine di ottenere le proprie credenziali, raggiungibile al seguente indirizzo:

- $\ http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi$
- 17.3 Il pagamento della contribuzione potrà avvenire con una delle seguenti modalità:
- versamento on-line mediante carta di credito collegandosi al "Servizio di riscossione" seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare copia dell'e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione, nella busta Documentazione amministrativa.
- in contanti presso i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita nella busta Documentazione amministrativa.

La causale del versamento deve riportare il codice fiscale del partecipante e il CIG che identifica la procedura di gara. Per i Raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I) costituiti o costituendi, il versamento è unico e deve essere effettuato dall'impresa mandataria.

17.4 Per **i soli** operatori economici **esteri**, è possibile effettuare il pagamento anche tramite **bonifico bancario** internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788 - BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT *number*) e il **CIG** che identifica la procedura in oggetto alla quale si intende partecipare. L'operatore economico estero deve allegare all'offerta la ricevuta del bonifico effettuato.

17.5 In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

17.6 L'Amministrazione è tenuta al controllo dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

17.7 Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

17.8 In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

18. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

18.1 La documentazione amministrativa, l'offerta tecnica, l'offerta economica/temporale e le altre dichiarazioni a corredo devono essere trasmesse in formato elettronico attraverso la piattaforma SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/. Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

- 18.2 La documentazione, l'offerta tecnica, l'offerta economica/temporale e le altre dichiarazioni a corredo devono essere inviate con modalità telematica e con firma digitale (documento informatico, duplicato informatico, copia informatica di documento analogico conformi al D.Lgs n. 82/2005) solo nei casi espressamente richiesti.
- 18.3 Per quanto riguarda l'assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla presentazione dell'offerta si precisa che relativamente alla presente procedura telematica l'imposta è dovuta nella misura forfettaria di € 32,00 ((di cui Euro 16,00 per l'istanza di partecipazione alla gara e € 16,0 per l'offerta economica). Il bollo potrà essere pagato mediante modello F23 di cui all'Allegato 6.
- 18.4 La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata dal SATER che consentono di predisporre:
- 1) una busta virtuale contenente la documentazione amministrativa che attesta i requisiti e gli adempimenti del concorrente per partecipare alla gara;
- 2) una busta virtuale contenente il progetto tecnico;
- 3) una busta virtuale contenente l'offerta economica/temporale.
- 18.5 L'offerta deve essere collocata sul SATER entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 20/12/2019.
- 18.6 È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sul SATER più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.
- 18.7 Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.
- 18.8 Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare, fatto salvo i casi di soccorso istruttorio ove attivabile. Non sono accettate offerte alternative.
- 18.9 Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.
- 18.10 La presentazione dell'offerta mediante SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.
- 18.11 Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul SATER e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utili. L'unico calendario e l'unico orario di riferimento sono quelli di sistema. Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti dal presente disciplinare, informando l'impresa con un messaggio di notifica e attraverso l'indicazione dello stato dell'offerta come "Rifiutata".
- 18.12 In ogni caso il concorrente esonera la stazione appaltante, nonché Intercent_ER da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del SATER. La stazione appaltante si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del SATER in conformità all'art. 79 comma 5.bis del D.lgs n. 50/2016.

18.13 Ai fini della valida partecipazione alla presente procedura selettiva, si precisa che:

- Modalità di sottoscrizione digitale: tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, l'istanza, di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica e temporale devono essere sottoscritte con apposizione di firma digitale (nel caso di offerta tecnica ed offerta economica e temporale, a pena di esclusione e senza soccorso istruttorio), rilasciata da un Ente accreditato presso il CNIPA/ DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale, dal rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso. In caso di procuratore, occorre indicare gli estremi della procura;
- per l'apposizione della firma digitale si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. n.82/2005 nonché dalle regole tecniche e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale; in particolare, i concorrenti devono utilizzare a pena di esclusione un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell'inoltro. Si invita, pertanto, a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore.
- alle dichiarazioni sottoscritte con firma digitale non occorre allegare la copia del documento di identità del sottoscrittore.
- Il DGUE, le dichiarazioni integrative l'offerta tecnica e l'offerta economica/temporale devono essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'operatore economico. Nel caso di firma di un procuratore del legale rappresentante, oltre alla firma digitale del sottoscrittore deve essere allegata copia della procura, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura CCIAA. Si applica sul punto l'art. 89 del D.Lgs n. 50/2016 in tema di soccorso istruttorio. Copia della procura dovrà essere inserita nella busta Documentazione Amministrativa con una delle seguenti modalità:
- a) in copia scansionata dell'originale analogico sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente o dal procurato stesso oppure, in caso di procura nativa digitale, in duplicato informatico dell'originale ai sensi dell'art. 23-bis del CAD o file originale firmato digitalmente;
- b) ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico (ossia una scansione della procura formata in origine su supporto cartaceo) corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole
 - Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
 - Ad eccezione del DGUE (l'operatore economico dovrà compilare il documento strutturato direttamente sul SATER; la domanda di partecipazione e le dichiarazioni richieste devono essere redatte preferibilmente sui modelli predisposti dalla stazione appaltante e messi a disposizione su SATER e sul sito del Comune di San Leo.
 - La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o
 in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente
 specificato è ammessa la copia semplice.
 - In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
 - Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve
 essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e
 testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la
 fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti
 contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.
 - Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

- L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.
- Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
- Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

19. SOCCORSO ISTRUTTORIO

19.1 Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

19.2 L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti delle categorie di lavori che saranno eseguite dagli operatori economici facenti parte di un RTI o di un concorrente plurisoggettivo, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili.
- Non è sanabile l'omessa dichiarazione di subappalto.

19.3 Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o i documenti necessari, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

19.4 Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

19.5 In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

19.6 Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

20. CONTENUTO DELLA BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA -

20.1 La "Busta A - Documentazione amministrativa" deve contenere la documentazione di seguito indicata, fermo restando che la "Busta A - Documentazione amministrativa" non dovrà contenere, a pena di esclusione, elementi che possano ricondurre a quanto richiesto (nel seguito) di inserire nelle restanti due "Busta B - Offerta tecnica" e "Busta C - Offerta economica e temporale".

20.2 Tale documentazione amministrativa (necessaria per la valutazione dell'ammissibilità del concorrente alla gara) dovrà essere inserita sulla piattaforma informatica **SATER** secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma stessa http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide.

20.3 In particolare, entro il **termine perentorio** di cui al precedente punto 18.5, all'interno della Busta A Documentazione amministrativa dovranno essere inseriti (caricati) a sistema sulla piattaforma informatica SATER, i seguenti documenti:

20.3.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione alla gara è redatta, in bollo secondo le istruzioni di seguito indicate, preferibilmente secondo il modello denominato Allegato 1 (la quale è in un unico modello con le dichiarazioni integrative del DGUE indicate successivamente), e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara [impresa singola, consorzio o consorzi stabile, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE: art. 45, comma 2, lett. a), b), c), d), e), f) e g), del Codice]. In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o nel caso di consorzio fra imprese artigiane o nel caso di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

20.4.5 La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o di consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. già costituiti prima della presentazione dell'offerta, dalla mandataria/capofila (capogruppo).
- nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o di consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio ordinario;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10.02.2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10.02.2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e di imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo;
- la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta con **firma digitale** ai sensi del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e ss.mm.ii. recante *"Codice dell'amministrazione digitale"* CAD, rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii. (secondo l'art. 65 del CAD)

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione:

a) copia (scansione elettronica) di un valido **documento di identità**, in corso di validità, del sottoscrittore, qualora, per qualisiasi ragione, non sia possibile apporre la firma digitale alla domanda di partecipazione con le modalità sopra indicate (e/o all'ulteriore documentazione inserita nella Busta A);

b) nel caso la domanda di partecipazione e l'ulteriore documentazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, copia scansionata in file elettronico conforme all'originale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, della procura notarile dalla quale si rilevino i poteri rappresentativi (e, di conseguenza, di firma) conferiti con la procura stessa (alla scansione della procura notarile deve essere allegata una *dichiarazione sostitutiva* che attesta che il documento riprodotto è conforme all'originale, il quale è tenuto agli atti del concorrente).

La domanda di partecipazione deve essere regolarmente bollata (€ 16,00) e la comprova della bollatura potrà avvenire secondo la modalità di cui al precedente punto 18.3., secondo il modello predisposto dalla Stazione appaltante e messo a disposizione dei concorrenti (codice tributo: 456T), indicando il CIG della presente gara nel "campo 10";

20.3.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente deve compilare *on line* il **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)** strutturato direttamente sul SATER, secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II - Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle **sezioni** A e B per le parti pertinenti. In caso di ricorso all'**avvalimento** [art. 89 del Codice] e anche nelle ipotesi di operatore economico che si trova nelle condizioni di cui all'art. 110, comma 4, 2° periodo e comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in relazione alle procedure concorsuali ivi previste (nel caso abbia presentato domanda di concordato preventivo di cui agli artt. 161 e 186-bis, del R.D. 16.03.1942, n. 267 e ss.mm.ii.), per il quale è d'obbligo l'**avvalimento** da parte di altro operatore (si rimanda al precedente punto 13.6), si richiede la compilazione della **sezione C**.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico **ausiliario** e i requisiti speciali di cui è carente il concorrente oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliario, deve allegare:

- 1. DGUE, a firma dell'ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI (ovvero, dichiarazione congiunta di avvalimento da redigere, preferibilmente, mediante la compilazione del modello predisposto dalla Stazione appaltante denominato Allegato 3: Dichiarazione congiunta di avvalimento);
- 2. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall'ausiliario, con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultimo attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associato o consorziato;
- 4. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliario si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria:
- 5. **PASS**o_E di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo all'ausiliario (ottenuto attraverso la registrazione dell'ausiliario al servizio AVCpass di ANAC).

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list":

6. dichiarazione dell'ausiliario del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 78/2010, conv. in L.122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliario di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al **subappalto** si richiede la compilazione della **sezione D**.

Per il **subappalto** di parte delle lavorazioni in appalto, si precisa che qualora l'impresa, in caso di aggiudicazione, intenda avvalersi del subappalto, dovrà essere presentata idonea dichiarazione, ai sensi dell'art. 105 del D.L.gs 50/2016 e ss.mm.ii., indicante le lavorazioni che il concorrente intende subappaltare, nell'ambito delle categorie di opere in appalto e nel rispetto dei limiti massimi di subappaltabilità previsti dalla vigente normativa e, quindi, nel rispetto del vincolo della **quota massima subappaltabile** del **40%** dell'importo complessivo di contratto per la **categoria prevalente OG3** e del **30% dell'importo lavori della categoria scorporabile SIOS OS12-A**; Non essendo più prescritto indicare la terna dei nominativi dei subappaltatori non occorre presentare, con la documentazione di gara, alcun DGUE dei futuri subappaltatori.

Parte III - Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. (e, quindi, dichiara di possedere i "requisiti generali" di capacità giuridica a contrattare con gli organi della P.A.), con la compilazione delle **sezioni** A - B - C - D.

Parte IV - Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «a» e compila anche:

- la **sezione A Idoneità**: punto 1 (iscrizione CCIAA) per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al punto 9.2 del presente Disciplinare;
- la sezione B Capacità economica e finanziaria: punto 1a) (appalti pubblici di lavori) per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economica e finanziaria di cui al punto 9.2.1 del presente Disciplinare: riferimento da indicare Attestazione SOA idonea, ovvero per la catg. OS12-A dichiarazione sul possesso degli elementi di qualificazione di cui all'art. 90 dpr 207/2010 per appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro e precisamente:
- a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- c) adeguata attrezzatura tecnica.
- la sezione C Capacità tecniche e professionali: compilare come sezione B Capacità economica e finanziaria) per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnica e professionale di cui al punto 9.2.2 del presente Parte VI Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
- In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
- 20.3.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA AL DGUE, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii., da rendersi preferibilmente secondo il modello predisposto dalla Stazione appaltante denominato "Allegato 1: Istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE", con cui l'operatore integra il DGUE presentato sui seguenti punti [Nota Bene: qualora il legale rappresentante del concorrente non intenda assumersi la responsabilità amministrativa e penale di dichiarare il possesso dei requsiti generali in capo ai restanti soggetti dell'impresa previsti dall'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., detti restanti soggetti (in carica e cessati dalla carica) potranno utilizzare l'ulteriore modello predisposto dalla Stazione appaltante denominato "Allegato 4: Dichiarazione requisiti art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I), D.Lgs. n. 50/2016 (restanti soggetti in carica e cessati dalla carica)"]:
- la forma di partecipazione alla gara da parte del concorrente (singolo o plurimo);
- integra il DGUE presentato sui seguenti punti:
- dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
- dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto: a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;

- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione di esecuzione dei lavori in appalto, sia sulla determinazione della propria offerta;
- dichiara che il sottoscritto e i soggetti in carica e cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, per quanto di propria conoscenza, non sono incorsi in un motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50 /2016;
- dichiara le posizioni INPS /INAIL /Cassa Edile;

Per gli operatori economici ammessi alle procedure concorsuali di cui agli artt. 161 e 186-bis del R.D. 16.03.1942, n. 267 per i quali vi è la possibilità di presentare offerta ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n.50/2016:

Per gli operatori economici che si trovano nelle condizioni dell'art. 110, comma 4, 2° periodo e comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in relazione alle procedure concorsuali ivi previste, per i quali occorre avvalimento da parte di altra impresa ausiliaria:

- in tal caso, poiché **occorre avvalimento** da parte di altro operatore economico qualificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 110, comma 4, 2° periodo e dal comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nella predisposizione del DGUE si dovrà compilare anche la parte II, **sezione C** ed indicare i dati relativi all'impresa **ausiliaria** che avvale il concorrente, così come indicato nel precedente punto 25.5.; anche in tal caso occorre dichiarare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sezione C, lett. d), del DGUE, di non partecipare alla gara quale mandataria capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese RTI (o capofila di altra forma di concorrente plurimo: consorzio ordinario, aggregazione di rete o GEIE) e che le altre imprese aderenti al raggruppamento RTI (o al soggetto plurimo) non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16.03.1942, n. 267.

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list":

- dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, dello stesso D.M. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
- accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- dichiara di impegnarsi in caso di aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 3°, ultimo periodo, del d.p.r. 16.04.2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ad osservare a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nei lavori, le norme di comportamento del citato Codice, che l'impresa dichiara di conoscere ed accettare senza eccezione alcuna, fermo restando che l'accertata violazione degli obblighi derivanti dal Codice è causa di risoluzione di diritto del rapporto pena la nullità del contratto di fornitura/servizio;-
- accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2, del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
- rende le dichiarazioni sulla formulazione, rimuneratività e vincolatività per 180 giorni dell'offerta presentata;
- si impegna, ai sensi dell'art. 30, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016, al rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X di cui al citato decreto;
- rende le dichiarazioni sul personale ai sensi dell'art. 30, comma 4, del D.Lgs n. 50/2016;
- rende le dichiarazioni sull'accesso agli atti della procedura e alle giustificazioni della propria offerta che saranno eventualmente richieste in sede di verifica di anomalia;
- elegge domicilio e recapito per la procedura;
- rende la dichiarazione di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 GDPR che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale per il quale viene resa la dichiarazione;
- rende le dichiarazioni ai fini della **riduzione** dell'importo da garantire con la cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016; in particolare, le riduzioni percentuali dell'importo da garantire corrispondono ai **requisiti soggettivi** posseduti dal concorrente;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

- si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.P.R. n. 633/1972 e a comunicare alla Stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- dichiara di aver preso visione dei luoghi in cui si dovranno eseguire i lavori previsti in contratto;
- indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale e partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri UE, l'indirizzo di posta elettronica ai fini dell'invio delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
- autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti" (ai sensi del combinato disposto dell'art. 53 del Codice e della legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii.), la Stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
- attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27.04.2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'art. 7 del medesimo D.Lgs. n. 196/2003 e di cui al citato Regolamento (CE) n. 2016/679/UE;

La dichiarazione integrativa al DGUE deve essere presentata:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta.
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall''organo comune e dalle singole imprese retiste indicate.
- nel caso di consorzi cooperativi, consorzi artigiani e consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
- nel caso di avvalimento, dall'impresa ausiliaria.

20.3.4 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega alla documentazione amministrativa da inserire nella Busta A:

- a) copia dell'Attestazione SOA posseduta dal concorrente ai sensi dell'art. 84 del Codice e dell'art. 61 e dell'Allegato A al d.P.R. 05.10.2010, n. 207, la quale deve essere adeguata, per classifiche e categorie di opere, alle lavorazioni che il concorrente, in forma singola o plurima, intende assumere in proprio, oppure, se pertinente, Dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 90 dpr 207/2010 per la Cat. OS12-A, da rendersi secondo il modello Allegato 7 Dichiarazione possesso requisiti art. 90 dpr 207/2010.
- b) PASS₀ di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente, ai soggetti e con le modalità di cui al punto 16.
- c) documento a comprova della presentazione della garanzia provvisoria a corredo dell'offerta di cui all'art. 93 del Codice, con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice (cauzione definitiva), con le modalità di cui al punto 14.
- d) (solo per gli operatori economici che presentano la garanzia provvisoria con importo in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice: copia conforme della certificazione o di altra documentazione idonea a comprovare le situazioni ed i fatti che giustificano la riduzione dell'importo garantito con la garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice;
- e) ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di gara a favore dell'ANAC, con le modalità di cui al punto 17.
- f) in caso di sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive e della domanda di partecipazione da parte di un **procuratore** del legale rappresentante dell'operatore economico, si deve allegare **copia conforme all'originale della procura** notarile dalla quale siano rilevabili gli idonei poteri di firma in capo al procuratore firmatario;
- 20.3.5 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i CONCORRENTI PLURISOGGETTIVI (RTI, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE)

Le dichiarazioni indicate nel presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità indicate nel precedente 20.3.1.

Per i raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria (capogruppo) per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le categorie di opere o le parti delle categorie di opere, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari ex art. 2602 c.c. o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio ordinario o del GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le categorie di opere o le parti delle categorie di opere, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o in GEIE.

Per i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari ex art. 2602 c.c. o i GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza con funzioni di capogruppo mandatario per gli RTI e di capofila per i consorzi ordinari ed i GEIE;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o ai consorzi ordinari o ai GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria (capofila) che stipulerà il contratto in nome e per conto delle imprese mandanti/consorziate/in GEIE;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le categorie di opere o le parti delle categorie di opere, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati o in GEIE.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 (CAD), con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le categorie di opere o le parti delle categorie di opere, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 (CAD), recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le categorie di opere o le parti delle categorie di opere, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle categorie di opere o delle parti delle categorie di opere, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo.
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le categorie di opere o le parti delle categorie di opere, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria capogruppo (capofila) con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni indicate nel presente paragrafo 20.7.2 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

21. CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA TECNICA -

21.1 Nella "Busta B - Offerta tecnica" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i documenti di seguito indicati, che dovranno essere caricati sulla piattaforma SATER secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma stessa (http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide):

Con riferimento ai criteri di valutazione discrezionali relativi al criterio A1(miglioramento caratteristiche dei materiali, articolato nei sub criteri A1.1, A1.2), al criterio A2 (miglioramento della sicurezza stradale, articolato nel sub criterio A2.1), al criterio A3 (organizzazione di cantiere, articolato nei subcriteri A3.1, A3.2) e al criterio A4 (protezione, articolato nel sub criterio A4.1), come esplicitati nella tabella di cui al successivo paragrafo 23, la documentazione da produrre deve rispettare i requisiti di seguito indicati e dovrà essere sarà costituita dagli elaborati di seguito specificati.

Le proposte/soluzioni migliorative proposte dall'aggiudicatario non devono comportare alcun costo aggiuntivo per la Stazione appaltante e, quindi, devono essere compensate all'appaltatore unicamente con il corrispettivo contrattuale derivante dall'offerta economica presentata ed inserita nella "Busta C - Offerta economica e temporale": le soluzioni migliorative offerte, cioè, sono incluse nell'importo dei lavori posto a base di gara e saranno remunerate solo ed esclusivamente con la "riduzione" del ribasso unico percentuale che ogni concorrente deve offrire su detto importo e, quindi, in questo senso, si devono ritenere a costo zero per il committente non potendo in alcun modo incrementare l'importo contrattuale derivante dall'applicazione del ribasso unico percentuale offerto su detto importo.

Dovendosi trattare di **proposte migliorative e soluzioni progettuali**, sulla base dei quali si effettuerà la valutazione discrezionale dell'offerta tecnica, la loro esplicazione deve essere corredata da un **progetto** di grado "esecutivo" con riferimento agli articoli da 33 a 43 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207

Tutti gli elaborati progettuali presentati devono essere firmati, pena l'esclusione, digitalmente dal **legale rappresentante** del concorrente o da suo procuratore e, in caso di concorrenti associati o con struttura plurisoggettiva (RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE, reti di imprese), dovrà essere firmata digitalmente, sempre pena l'esclusione, da tutti i soggetti tenuti a sottoscrivere l'istanza di partecipazione alla gara indicati al precedente punto 18 e quindi:

- a. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- b. in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante dell'impresa mandataria;
- c. in caso di R.T.I. o di consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante della mandataria nonché dal legale rappresentante di ciascuna mandante;
- d. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

Tutti gli elaborati progettuali devono essere altresì firmati (con forma digitale o firma olografa scansionata accompagnata da copia di documento d'identità) da almeno un professionista abilitato alla professione ai sensi di legge (iscritto al relativo Albo o Ordine professionale) il quale, ai fini dell'appalto in oggetto, non assume il ruolo di operatore economico contraente nei confronti della Stazione appaltante: il professionista che sottoscrive gli elaborati, cioè, non assume il ruolo di progettista incaricato dalla Stazione appaltante e con essa non ha alcun rapporto negoziale, essendo detto rapporto di natura esclusivamente privatistica fra il tecnico e l'operatore economico concorrente; pertanto, sarà solo il concorrente aggiudicatario del contratto che avrà un vincolo negoziale con il progettista che ha firmato o che firmerà gli elaborati di progetto esecutivo relativi alle proposte/soluzioni migliorative e, quindi, nessun compenso professionale sarà dovuto dalla Stazione appaltante al tecnico progettista per lo studio di dette migliorie. Non saranno valutati eventuali elaborati progettuali non firmati da professionista abilitato ai sensi di legge.

Il progetto esecutivo che il concorrente produrrà con l'offerta tecnica dovrà essere completo o, qualora ricorra il caso, integrativo del progetto esecutivo posto a base di gara.

Le migliorie proposte non dovranno comportare la richiesta di nuove autorizzazioni agli Enti preposti. Sono ammesse, pertanto, solo le cd. "proposte (o soluzioni) migliorative", cioè quelle che apportino modifiche qualitativamente apprezzabili al progetto posto a base di gara, senza tuttavia stravolgerne l'identità [anche per il rispetto dell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale in materia che differenzia la "proposta/soluzione migliorativa" (che può sempre e liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara e oggetto di valutazione dal punto di vista tecnico senza che sia necessaria alcuna predeterminazione nel bando di gara dei "requisiti minimi" da rispettare dalla stessa, ma per la quale rimane comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dalla stazione appaltante), dalle cd. "varianti migliorative" vere e proprie che possono apportare modiche al progetto posto a base di gara dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale e che, per tale ragione, necessitano di una preventiva autorizzazione contenuta nel bando di gara attraverso l'individuazione e la predeterminazione dei relativi "requisiti minimi" da rispettare.

Le **proposte migliorative** per il criterio **A1** e per i suoi due sub-criteri A.1.1 e A.1.2, per il criterio **A2** e per il suo sub-criterio A.2.1, criterio **A3** e per i suoi due sub-criteri A.3.1, A.3.2 e criterio **A4** e per i suoi due sub-criteri A.4.1 sulla base dei quali si effettuerà la valutazione dell'offerta tecnica relativamente a detti sub-criteri, devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- Criterio A1: MIGLIORAMENTO DELLE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI:

- Sub-criterio A.1.1: Soluzioni migliorative per ridurre la formazione di ghiaccio e il deposito della neve sulla superficie carrabile

Le **proposte migliorative** per il sub-criterio A.1.1 saranno costituite da una **relazione tecnica** accompagnata, ove possibile, dalle **schede tecniche** del produttore contenenti le *specifiche tecniche* delle materie prime e/o dei semilavorati e/o dei prodotti finiti che il concorrente intende porre in opera sul territorio comunale e sulle strade comunali in cui si interviene per le finalità del sub-criterio A.1.1 da valutare (sono ammessi anche **disegni esplicativi** allegati alla relazione tecnica), mediante le quali si dovrà spiegare alla Commissione giudicatrice quali siano le soluzioni migliorative che l'operatore economico intende adottare, di natura tecnico-funzionale e operativa, finalizzate a <u>finalizzate a migliorare le caratteristiche di drenaggio del conglomerato bituminoso e soluzioni innovative per l'annullamento o la riduzione della formazione di ghiaccio e il deposito di neve (cosiddetto asfalto antineve e antighiaccio) che saranno posti in opera.</u>

Nella **relazione tecnica** è necessario che il concorrente **dichiari** (sia **in cifre** che **in lettere**) le **superfici totali offerte** dalla ditta sulle quali intende porre in opera i conglomerati bituminosi con caratteristiche più performanti rispetto a quelle previsti in progetto e tutti gli aspetti (le **caratteristiche tecniche**) relativi alla capacità di annullare o ritardare significativamente la formazione di ghiaccio sulla superficie carrabile.

- Sub-criterio A.1.2: Miglioramento delle caratteristiche tecniche dei conglomerati bituminosi.

Le **proposte migliorative** per il sub-criterio A.1.2 saranno costituite da una **relazione tecnica** accompagnata, ove possibile, dalle **schede tecniche** del produttore contenenti le *specifiche tecniche* delle materie prime e/o dei semilavorati e/o dei prodotti finiti che il concorrente intende porre in opera sul territorio comunale e sulle strade comunali in cui si interviene per le finalità del sub-criterio A.1.2 da valutare (sono ammessi anche **disegni esplicativi** allegati alla relazione tecnica), mediante le quali si dovrà spiegare alla Commissione giudicatrice quali siano le soluzioni migliorative che l'operatore economico intende adottare, di natura tecnico-funzionale e operativa, finalizzate a <u>migliorare le caratteristiche tecniche dei conglomerati bituminosi</u> che saranno posti in opera.

Nella **relazione tecnica** è necessario che il concorrente **dichiari** (sia **in cifre** che **in lettere**) le **superfici totali offerte** dalla ditta sulle quali intende porre in opera i conglomerati bituminosi con caratteristiche più performanti rispetto a quelle previsti in progetto e tutti gli aspetti (le **caratteristiche tecniche**) relativi ai seguenti parametri di valutazione:

- durabilità;
- resistenza alle deformazioni permanenti;
- resistenza alla propagazione di fessure;
- resistenza all'acqua;
- resistenza al refluimento.

- pigmentazione colorata consona al paesaggio circostante.
- capacità fonoassorbente

- Criterio A2: MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE:

- Sub-criterio A.2.1: Miglioramento tecnico-qualitativo dell'attuale deflusso delle acque meteoriche di scorrimento superficiale.

Le proposte e le soluzioni migliorative per il sub-criterio A.2.1 saranno costituite da una dettagliata relazione tecnica corredata da elaborati grafici e descrittivi di un progetto di livello "esecutivo" con riferimento agli articoli da 33 a 43 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207 [accompagnati, ove possibile, dalle schede tecniche del produttore contenenti le specifiche tecniche delle materie prime e/o dei semilavorati e/o dei prodotti finiti che il concorrente intende porre in opera sul territorio comunale e sulle strade comunali in cui si interviene] per le finalità del sub-criterio A.2.1 da valutare, mediante i quali si dovrà spiegare alla Commissione giudicatrice quali siano le soluzioni progettuali migliorative che l'operatore economico intende adottare, di natura tecnico-qualitativa e funzionale, finalizzate a migliorare il deflusso delle acque meteoriche di scorrimento superficiale sulla strada oggetto dell'intervento, anche al fine di limitare gli interventi manutentivi sulle aree di pertinenza stradale

- Criterio A3: ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE:

- Sub-criterio A.3.1: miglioramento delle Scelte operative di gestione del cantiere in relazione alle interferenze con la viabilità esistente.

Le proposte e le soluzioni migliorative per il sub-criterio A.3.1 saranno costituite da una dettagliata relazione tecnica corredata da elaborati grafici e descrittivi di un progetto di livello "esecutivo" con riferimento agli articoli da 33 a 43 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207 [accompagnati, ove possibile, dalle schede tecniche del produttore contenenti le specifiche tecniche delle materie prime e/o dei semilavorati e/o dei prodotti finiti che il concorrente intende porre in opera] per le finalità del sub-criterio A.3.1 da valutare, mediante i quali si dovrà spiegare alla Commissione giudicatrice quali siano le soluzioni progettuali migliorative che l'operatore economico intende adottare, di natura tecnico-qualitativa e funzionale, finalizzate a migliorare le soluzioni operative di gestione del cantiere in relazione alle interferenze con la viabilità esistente ed i relativi allegati grafici con riferimento alle interferenze ed ai disagi indotti sulla circolazione stradale.

Nella relazione tecnica è necessario che il concorrente <u>dichiari</u> (sia *in cifre* che *in lettere*), mediante un computo metrico **NON ESTIMATIVO** da allegare alla relazione stessa, le quantità e le caratteristiche delle opere migliorative da realizzare (*N.B.*: <u>non si deve in alcun modo indicare</u> in questa relazione tecnica, pena l'esclusione dalla gara, l'importo stimato delle opere migliorative da realizzare, il quale invece andrà dichiarato solo ed esclusivamente con l'offerta economica, mediante la redazione di un vero e proprio computo metrico estimativo che riporti sia le quantità delle voci elementari delle lavorazioni migliorative previste e sia i prezzi unitari di tutte le voci elementari previste nel computo, così come indicato nel successivo punto 22.); le quantità indicate nel computo NON ESTIMATIVO dovranno avere la necessaria corrispondenza con le soluzioni migliorative da indicare negli elaborati grafici di progetto, nei quali si dovrà chiaramente indicare per ogni miglioramento previsto il corrispondente prezzo unitario riportato nel computo metrico estimativo

- Sub-criterio A.3.2: miglioramento delle scelte operative in materia di sicurezza anche con riferimento agli impatti sull'ambiente circostante (polveri, rumore, vibrazioni ecc.)

Le proposte e le soluzioni migliorative per il sub-criterio A.3.2 saranno costituite da una dettagliata relazione tecnica corredata da elaborati grafici e descrittivi di un progetto di livello "esecutivo" con riferimento agli articoli da 33 a 43 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207 [accompagnati, ove possibile, dalle schede tecniche del produttore contenenti le specifiche tecniche delle materie prime e/o dei semilavorati e/o dei prodotti finiti che il concorrente intende porre in opera] per le finalità del sub-criterio A.3.2 da valutare, mediante i quali si dovrà spiegare alla Commissione giudicatrice quali siano le soluzioni progettuali migliorative che l'operatore economico intende adottare, di natura tecnico-qualitativa e funzionale, finalizzate a migliorare le soluzioni migliorative operative in materia di sicurezza ed i relativi allegati grafici in relazione ai rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori operanti nel cantiere anche con riferimento agli impatti sull'ambiente circostante (polveri, rumore, vibrazioni ecc.), in particolare sarà considerato il grado di dettaglio con cui il Concorrente approfondisce l'analisi dei rischi già effettuata nel P.S.C., nonché il grado di dettaglio e l'efficacia delle scelte organizzative, delle procedure e delle misure preventive e protettive che il

Concorrente dichiara di adottare per ridurre tali rischi, nonché le scelte operative attuate per ridurre gli impatti sull'ambiente circostante

Nella relazione tecnica è necessario che il concorrente <u>dichiari</u> (sia *in cifre* che *in lettere*), mediante un computo metrico **NON ESTIMATIVO** da allegare alla relazione stessa, le quantità e le caratteristiche delle opere migliorative da realizzare (*N.B.*: non si deve in alcun modo indicare in questa relazione tecnica, pena l'esclusione dalla gara, l'importo stimato delle opere migliorative da realizzare, il quale invece andrà dichiarato solo ed esclusivamente con l'offerta economica, mediante la redazione di un vero e proprio computo metrico estimativo che riporti sia le quantità delle voci elementari delle lavorazioni migliorative previste e sia i prezzi unitari di tutte le voci elementari previste nel computo, così come indicato nel successivo punto 22.); le quantità indicate nel computo NON ESTIMATIVO dovranno avere la necessaria corrispondenza con le soluzioni migliorative da indicare negli elaborati grafici di progetto, nei quali si dovrà chiaramente indicare per ogni miglioramento previsto il corrispondente prezzo unitario riportato nel computo metrico estimativo.

Criterio A4: PROTEZIONE:

- Sub-criterio A.4.1: Riduzione dell'impatto ambientale della demolizione del ponte.

Le proposte e le soluzioni migliorative per il sub-criterio A.4.1 saranno costituite da una dettagliata relazione tecnica corredata da elaborati grafici e descrittivi di un progetto di livello "esecutivo" con riferimento agli articoli da 33 a 43 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207 [accompagnati, ove possibile, dalle schede tecniche del produttore contenenti le specifiche tecniche delle materie prime e/o dei semilavorati e/o dei prodotti finiti che il concorrente intende porre in opera] per le finalità del sub-criterio A.4.1 da valutare, mediante i quali si dovrà spiegare alla Commissione giudicatrice quali siano le soluzioni progettuali migliorative che l'operatore economico intende adottare, di natura tecnico-qualitativa e funzionale, finalizzate a migliorare la modalità di recupero e riutilizzo in loco del materiale inerte proveniente dalla demolizione del ponte.

Nella relazione tecnica è necessario che il concorrente <u>dichiari</u> (sia *in cifre* che *in lettere*), mediante un computo metrico NON ESTIMATIVO da allegare alla relazione stessa, le quantità e le caratteristiche delle opere migliorative da realizzare (*N.B.:* non si deve in alcun modo indicare in questa relazione tecnica, pena l'esclusione dalla gara, l'importo stimato delle opere migliorative da realizzare, il quale invece andrà dichiarato solo ed esclusivamente con l'offerta economica, mediante la redazione di un vero e proprio computo metrico estimativo che riporti sia le quantità delle voci elementari delle lavorazioni migliorative previste e sia i prezzi unitari di tutte le voci elementari previste nel computo, così come indicato nel successivo punto 22.); le quantità indicate nel computo NON ESTIMATIVO dovranno avere la necessaria corrispondenza con le soluzioni migliorative da indicare negli elaborati grafici di progetto, nei quali si dovrà chiaramente indicare per ogni miglioramento previsto il corrispondente prezzo unitario riportato nel computo metrico estimativo

Le migliorie proposte non dovranno comportare la richiesta di nuove autorizzazioni agli Enti preposti. Sono ammesse, pertanto, solo le cd. "proposte (o soluzioni) migliorative", cioè quelle che apportino modifiche qualitativamente apprezzabili al progetto posto a base di gara, senza tuttavia stravolgerne l'identità [anche per il rispetto dell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale in materia che differenzia la "proposta/soluzione migliorativa" (che può sempre e liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara e oggetto di valutazione dal punto di vista tecnico senza che sia necessaria alcuna predeterminazione nel bando di gara dei "requisiti minimi" da rispettare dalla Stazione appaltante), dalle cd. "varianti migliorative" vere e proprie che possono apportare modiche al progetto posto a base di gara dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale e che, per tale ragione, necessitano di una preventiva autorizzazione contenuta nel bando di gara attraverso l'individuazione e la predeterminazione dei relativi "requisiti minimi" da rispettare].

Le proposte/soluzioni progettuali migliorative proposte dal concorrente non devono comportare alcun costo aggiuntivo per la Stazione appaltante e, quindi, devono essere compensate all'appaltatore unicamente con il corrispettivo contrattuale derivante dall'offerta economica presentata ed inserita nella "Busta C - Offerta economica e temporale": le soluzioni migliorative offerte, cioè, sono incluse nell'importo dei lavori posto a base di gara indicato nel punto 8., sottopunto 8.2, e saranno remunerate solo ed esclusivamente con la "riduzione" del ribasso unico percentuale che ogni concorrente deve offrire su detto importo e, quindi, in questo senso, si devono ritenere a costo zero per la Stazione appaltante committente non potendo in alcun modo incrementare l'importo contrattuale derivante dall'applicazione del ribasso unico percentuale offerto su detto importo.

Tutti gli elaborati progettuali presentati e la documentazione costituente l'offerta tecnica <u>devono essere firmati</u> dal **legale rappresentante** del soggetto concorrente [o da un suo procuratore avente idonei poteri di firma (in tal caso con la documentazione di gara si dovrà allegare anche la procura notarile in originale o in copia autentica digitale ai sensi degli artt. 18 e 19/19-bis, del d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., dalla quale si possano desumere tali poteri di firma)].

Gli elaborati progettuali relativi ai sub-criteri A.2.1, inoltre, <u>devono altresì essere firmati</u> da almeno un **professionista abilitato** alla professione ai sensi di legge (iscritto al relativo Albo o Ordine professionale) il quale, ai fini dell'appalto in oggetto, non assume il ruolo di operatore economico contraente nei confronti della Stazione appaltante: il professionista che sottoscrive gli elaborati, cioè, non assume il ruolo di progettista incaricato dalla Stazione appaltante e con essa non ha alcun rapporto negoziale, essendo detto rapporto di natura esclusivamente privatistica fra il tecnico e l'operatore economico concorrente; pertanto, sarà solo il concorrente aggiudicatario del contratto che avrà un vincolo negoziale con il progettista che ha firmato o che firmerà gli elaborati di progetto esecutivo relativi alle proposte/soluzioni migliorative e, quindi, nessun compenso professionale sarà dovuto dalla Stazione appaltante al tecnico progettista per lo studio di dette migliorie.

Nel caso di concorrenti plurimi (raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari ex art. 2602 c.c., aggregazioni di imprese di rete e GEIE), l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione alla gara di cui al precedente punto 25.4.5.

Il progetto esecutivo relativo ai sub-criteri A.2.1, A.3.1, A.3.2, A.4.1 e che il concorrente produrrà con l'offerta tecnica dovrà essere completo o, qualora ricorra il caso, integrativo del progetto definitivo/esecutivo posto a base di gara.

Le migliorie proposte non dovranno comportare la richiesta di nuove autorizzazioni agli Enti preposti. Sono ammesse, pertanto, solo le cd. "proposte (o soluzioni) migliorative", cioè quelle che apportino modifiche qualitativamente apprezzabili al progetto posto a base di gara, senza tuttavia stravolgerne l'identità [anche per il rispetto dell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale in materia che differenzia la "proposta/soluzione migliorativa" (che può sempre e liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara e oggetto di valutazione dal punto di vista tecnico senza che sia necessaria alcuna predeterminazione nel bando di gara dei "requisiti minimi" da rispettare dalla stessa, ma per la quale rimane comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dalla Stazione appaltante), dalle cd. "varianti migliorative" vere e proprie che possono apportare modiche al progetto posto a base di gara dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale e che, per tale ragione, necessitano di una preventiva autorizzazione contenuta nel bando di gara attraverso l'individuazione e la predeterminazione dei relativi "requisiti minimi" da rispettare].

Al fine di una esaustiva valutazione da parte della Commissione giudicatrice delle migliorie e delle soluzioni progettuali proposte con l'offerta tecnica in relazione ai sub-criteri A.2.1, A.3.1, A.3.2, A.4.1 di valutazione indicati nella *Tabella A* del successivo punto 28.3, la **Busta B - Offerta tecnica** dovrà contenere la seguente documentazione esplicativa:

1. Relazione illustrativa

La relazione illustrativa dovrà essere redatta per ogni singolo criterio e sub-criterio di valutazione in formato A4 di non oltre 4 pagine fronte /retro indicativamente con carattere tipo Arial 11 - interlinea 1,5 - margini 2 cm, e dovrà descrivere dettagliatamente la soluzione offerta e dovrà contenere il confronto tra la proposta migliorativa e il progetto esecutivo in gara, sottolineando e mettendo in risalto gli aspetti migliorativi oggetto di proposta.

2. Elaborati grafici

Gli elaborati grafici dovranno descrivere in modo esecutivo tutte le caratteristiche della proposta (piante, prospetti, sezioni, etc.) e particolari costruttivi redatti in idonea scala; la scala di rappresentazione grafica è libera secondo le vigenti norme UNI.

3. Relazioni di calcolo

Relazioni di calcolo atte a rendere esecutive le migliorie proposte;

4. Capitolato tecnico

Il capitolato tecnico dovrà contenere l'aggiornamento delle prescrizioni tecniche del capitolato speciale in conseguenza delle integrazioni tecniche proposte;

5. Scheda/e tecniche dei materiali

La/e scheda/e tecniche dei materiali atte a dimostrare la conformità ai requisiti richiesti nel capitolato tecnico e la miglioria proposta. Le proposte che prevedano installazione di apparecchi e impianti aggiuntivi devono essere corredate di schede tecniche e delle prestazioni proposte e dovranno indicare chiaramente i tempi di manutenzione e di esaurimento dei componenti.

6. Descrizione completa delle voci delle lavorazioni elementari: si sottolinea che in questo elaborato non si devono in alcun modo indicare i prezzi unitari di progetto (in caso contrario l'offerta tecnica sarà esclusa dalla gara, non potendo conoscere in questa fase di valutazione dell'offerta tecnica gli aspetti economici), ma si devono riportare solo le descrizioni complete delle voci dei lavori elementari che vanno a costituire il computo metrico (non estimativo) da inserire nella Busta B - Offerta tecnica riportante le sole quantità delle stesse voci elementari: i prezzi unitari delle proposte/soluzioni migliorative, infatti, andranno inseriti esclusi-

- vamente all'interno della **Busta C Offerta economica e temporale** mediante l'elaborato di progetto esecutivo denominato "Elenco dei prezzi unitari";
- 7. Computo metrico (NON ESTIMATIVO): si sottolinea che in questo elaborato non si devono in alcun modo indicare i prezzi unitari di progetto per le ragioni indicate al precedente punto 6., ma solo la descrizione ridotta delle voci dei lavori elementari con le quantità previste per l'esecuzione delle migliorie; la stima delle proposte/soluzioni migliorative, infatti, andrà inserita esclusivamente all'interno della Busta C Offerta economica e temporale mediante l'elaborato di progetto esecutivo denominato "Computo metrico estimativo";
- 8. Proposta di aggiornamento del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) di progetto esecutivo posto a base di gara di cui all'art. 100 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e ss.mm.ii., in relazione alle proposte/soluzioni migliorative presentate;
- 9. Proposta di aggiornamento del Piano di manutenzione dell'opera di progetto esecutivo posto a base di gara di cui all'art. 33 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207, in relazione alle proposte/soluzioni migliorative presentate.
- 21.2 Segreti tecnici e commerciali: fatta salva la disciplina prevista dalla legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii. e dall'art. 53 del Codice inerente l'"Accesso agli atti e riservatezza", l'offerta tecnica potrà essere corredata da motivata e comprovata dichiarazione resa da un soggetto munito di idonei poteri di firma (legale rappresentante o suo procuratore) mediante la quale il concorrente precisa di non acconsentire l'accesso all'offerta tecnica per le parti di informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice e dell'art. 24, comma 6, della legge 07.08.1990, n. 241, avendo presente che in caso di mancato esplicito, motivato e comprovato diniego, oppure in caso di mancata dichiarazione, la dichiarazione stessa si intende resa tacitamente in senso favorevole all'accesso a tutti i dati relativi all'offerta tecnica. Il concorrente deve, pertanto, dichiarare espressamente quali informazioni voglia escludere dal diritto di accesso ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016, indicandone dettagliatamente il motivo e la ragione che giustifichi ciò. In caso di diniego al diritto di accesso è, quindi, necessario specificare con chiarezza le parti che si intendono coperte da segreto tecnico o commerciale, precisando anche il documento e le pagine dell'offerta tecnica cui si riferisce l'interdizione.

Il concorrente deve quindi allegare nel SATER una dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata "Segreti tecnici e commerciali", nella sezione "Offerta tecnica", contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che:

- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare;
- fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

La stazione appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, nonché si riserva di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili.

Si precisa che non si effettueranno ulteriori informative e si procederà, su richiesta scritta del concorrente entro 15 (quindici) giorni a comunicare quanto previsto dall'art. 76, comma 2, del Codice (fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo)

22. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE

Nella "Busta C - Offerta economica e temporale" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i documenti di seguito indicati, che dovranno essere caricati sulla piattaforma SATER secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma stessa (http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide):

- **22.1 Dichiarazione di "OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE"**, in bollo nella misura di €. 16,00 (seguendo le istruzioni indicate nel precedente punto 18.3), redatta preferibilmente utilizzando il modello **Allegato 5 OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE"** firmato digitalmente dal legale rappresentante del concorrente (o da un suo procuratore avente i legali poteri di firma), riportante:
- a) l'OFFERTA ECONOMICA, relativa al criterio di valutazione quantitativo B1, espressa come ribasso percentuale unico sull'importo complessivo dei lavori a base d'asta di € 477.000,00, oneri di sicurezza ed Iva esclusi, applicabile indistintamente a tutti i prezzi unitari delle voci elementari dei lavori previsti nel progetto posto a base di gara ed inclusi nell'Elenco dei prezzi unitari, nonché all'importo delle opere a corpo.
- b) l'OFFERTA TEMPORALE relativa al criterio di valutazione quantitativo B2 (riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori) espressa come riduzione percentuale offerta sul tempo utile posto a base di gara pari a 250 giorni dalla data di consegna dei lavori.

- c) l'indicazione dell'importo degli "ONERI DELLA SICUREZZA AZIENDALI" di cui all'articolo 95, comma 10, del Codice, che non potrà essere pari a "0";
- **d) l'indicazione dell'importo dei "COSTI DELLA MANODOPERA"** di cui all'articolo 95, comma 10, del Codice, che non potrà essere pari a "0";
- e) la dichiarazione di presa d'atto che relativamente alla parte dei lavori a corpo, il prezzo risultante dall'applicazione dello sconto percentuale offerto, rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti.

Sono ammesse solo tre cifre decimali dopo la virgola. In caso di ribassi espressi con più di tre cifre decimali, decimali dopo la virgola, verranno prese in considerazione solo le prime n. 3 (tre) cifre decimali scritte, con troncamento dei decimali in eccesso.

Il ribasso percentuale deve essere espresso in cifre e in lettere; in caso di discordanza prevale il valore espresso in lettere

Modalità di sottoscrizione: l'offerta offerta economica e temporale, come sopra composta dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e, in caso di concorrenti associati o con struttura plurisoggettiva (RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE, reti di imprese), dovrà essere firmata digitalmente, sempre pena l'esclusione, da tutti i soggetti tenuti a sottoscrivere l'istanza di partecipazione alla gara indicati al precedente punto 18 e quindi:

- a. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- b. in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante dell'impresa mandataria;
- c. in caso di R.T.I. o di consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante della mandataria nonché dal legale rappresentante di ciascuna mandante;
- d. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

la mancata sottoscrizione dell'offerta economica e temporale con le modalità sopra indicate non potrà essere sanata in sede di soccorso istruttorio e comporterà l'esclusione dalla gara.

In relazione all'**OFFERTA ECONOMICA** si precisa che:

- sono inammissibili le **offerte economiche** che superino l'importo dei lavori posto a base di gara di € **477.000,00** e che, quindi, siano in aumento rispetto tale importo), per cui in tal caso, l'offerta sarà esclusa dalla gara;
- sono ammissibili le **offerte economiche** presentate con importo **alla pari** rispetto all'importo dei lavori posto a base di gara di € **477.000,00** (senza ribasso percentuale economico) e, quindi, con importo offerto che eguaglia il valore posto a base di gara: in tal caso, all'offerta economica verrà attribuito il punteggio **0** (zero) ai fini della determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
- qualora l'offerta economica, dovendo essere indicata come un "ribasso percentuale" e sia preceduta dal segno negativo « - » (meno), non si applica il principio algebrico del doppio negativo (che corrisponde ad un valore positivo) e, quindi, l'offerta viene considerata in ogni caso come di "ribasso percentuale";
- l'offerta, a pena di esclusione, dovrà essere unica e non soggetta a condizioni o riserve e né espressa in modo indeterminato e con riferimento ad altra offerta propria o di terzi.

In relazione all'OFFERTA TEMPORALE si precisa che:

- sono inammissibili le **offerte temporali** plurime, condizionate o che **superino** il termine utile di tempo posto a base di gara per l'esecuzione dei lavori, previsto in **n. 250 giorni** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori stessi, (non sono ammesse offerte temporali in aumento): in tal caso, l'offerta sarà esclusa dalla graduatoria di gara.
- sono ammissibili le **offerte temporali** presentate con importo **alla pari** rispetto al termine utile di tempo posto a base di gara per l'esecuzione dei lavori (senza riduzione percentuale temporale) e, quindi, con tempi di durata dei lavori che eguagliano il valore posto a base di gara: in tal caso, all'offerta temporale verrà attribuito il punteggio **0** (zero) ai fini della determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, così come indicato nel successivo punto 28.6, a cui si rimanda.
- la riduzione percentuale che il concorrente può offrire sulla durata di esecuzione dei lavori (includendovi anche le eventuali migliorie proposte dal concorrente con la propria offerta) non potrà essere superiore al 20% (ventipercento) = 1/5 del tempo utile previsto nel Capitolato Speciale di Appalto; qualora il concorrente abbia indicato

un **riduzione percentuale temporale superiore al 20%**, sarà considerato un mero errore materiale e, pertanto, l'offerta temporale si intenderà comunque formulata con la riduzione percentuale massima del **20%**;

- qualora la durata utile offerta per l'esecuzione dei lavori (derivante dall'applicazione della riduzione percentuale offerta al termine di tempo utile previsto in progetto) comporti un valore frazionario di giorno (frazione di giorno), la durata in giorni per ultimare i lavori (incluse le eventuali migliorie proposte dal concorrente con la propria offerta) viene arrotondato per eccesso all'unità di giorno superiore per qualsiasi valore frazionario, anche se la prima cifra dopo la virgola è compresa tra 1 e 4, non valendo in questo caso la regola di arrotondamento per eccesso rispetto al valore medio del 5.
- l'offerta, *a pena di esclusione*, dovrà essere unica e non soggetta a condizioni o riserve e né espressa in modo indeterminato e con riferimento ad altra offerta propria o di terzi.

<u>In relazione alla Dichiarazione relativa ai "COSTI AZIENDALI INTERNI DELLA SICUREZZA"</u> si precisa che:

con tale dichiarazione, prescritta dal combinato disposto dell'art. 95, comma 10 e dell'art. 97, comma 5, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii., nonché dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, il concorrente attesta i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui allo stesso D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.: per cui occorre dichiarare l'importo complessivo stimato dal concorrente dei propri "COSTI AZIENDALI INTERNI DELLA SICUREZZA" in relazione ai lavori in appalto [detto importo dei costi aziendali relativi alla sicurezza interna, dovrà essere rapportato, ovviamente, all'entità e alle caratteristiche dei lavori in appalto secondo quanto chiarito dall'art. 97, comma 5, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.]. I costi aziendali interni della sicurezza non devono risultare inferiori (tenendo conto del ribasso percentuale offerto in relazione all'importo dei lavori posto a base di gara) ai livelli minimi che le normative vigenti e i relativi adempimenti impongono all'operatore economico concorrente.

In relazione alla Dichiarazione relativa ai "COSTI DELLA MANODOPERA si precisa che:

con tale dichiarazione, prescritta dal combinato disposto degli artt. 23, comma 16 - 30, commi 3 e 4 - 95, comma 10 - 97 comma 5, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii., il concorrente deve dichiarare che nella formulazione dell'offerta economica per l'esecuzione dei lavori in appalto (e, quindi, nell'individuazione del ribasso unico percentuale offerto applicabile indistintamente a tutte le voci delle lavorazioni incluse nell'Elenco dei prezzi unitari nonché all'importo delle opere a corpo posti a base di gara, ha tenuto conto dei propri "COSTI DELLA MANODOPERA" rapportati alle caratteristiche e all'importo dei lavori in appalto e che gli stessi costi sono stati ritenuti congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori in appalto.

Il concorrente deve altresì dare atto nella suddetta dichiarazione di ben conoscere che l'importo dei **"COSTI DELLA MANODOPERA"** potrà essere tenuto in considerazione dalla Stazione appaltante per verificare la congruità dell'offerta economica presentata dal concorrente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 95, comma 10, ultimo periodo e dell'art. 97, comma 5, lettera d), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

- **22.2** nella "Busta C", oltre alla dichiarazione di offerta economica e temporale, si dovrà altresì inserire, **a pena di esclusione**, la seguente ulteriore documentazione:
- a) **Elenco dei prezzi unitari** dei lavori da realizzare per le proposte/soluzioni migliorative oggetto di offerta tecnica (descrizione completa e dettagliata delle voci elementari dei lavori previsti con il proprio prezzo unitario);
- b) Computo metrico estimativo dei lavori da realizzare per le suddette proposte/soluzioni migliorative oggetto di offerta tecnica, comprendente la descrizione (sommaria) delle voci elementari dei lavori da eseguire, le corrispondenti quantità previste ed i relativi prezzi unitari applicabili: da tale documento si deve determinare la stima dell'importo dei lavori concernenti le suindicate proposte/soluzioni migliorative che, in caso di aggiudicazione dell'appalto in favore del concorrente, dovranno essere realizzate dallo stesso senza alcun aumento di spesa per la Stazione appaltante (essendo tali proposte/soluzioni migliorative comprese nel prezzo contrattuale offerto dal concorrente sulla base del ribasso unico percentuale oggetto di offerta economica e temporale);
- 22.3 Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., non potranno essere regolarizzate con la procedura di "soccorso istruttorio" la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi afferenti all'offerta economica (incluse le carenze relative ai "costi aziendali interni della sicurezza" e ai "costi della manodopera" e le carenze relative all'Elenco dei prezzi unitari e al Computo metrico estimativo dei lavori da realizzare per le proposte/soluzioni migliorative oggetto di offerta tecnica), ma solo ed eventualmente le mancanze o le incompletezze degli elementi inessenziali dell'offerta stessa, i quali, se regolarizzati o se oggetto di richiesta di chiarimento dalla Commissione giudicatrice, non vadano ad alterare la "par condicio" fra i concorrenti in gara.

23. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

23.1 L'appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi del combinato disposto degli articoli 36, comma 9-bis e 95, comma 3, del Codice, sulla base dei criteri/elementi di valutazione delle offerte e dei relativi fattori ponderali ("pesi" o "punteggi" comunque denominati) stabiliti dalla Stazione appaltante, indicati nella tabella "A" CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà valutata da una apposita Commissione giudicatrice che sarà nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice, la quale proporrà la graduatoria finale di gara alla Stazione appaltante committente che provvederà poi alla formale aggiudicazione.

Il punteggio massimo complessivo assegnabile all'offerta tecnica e all'offerta economica e temporale presentata dal concorrente *i-esimo* (cifra massima assegnabile al concorrente in relazione ai criteri e ai sub-criteri di valutazione delle offerte stabiliti nella **Tabella "A"** al fine di attribuire i relativi punteggi) è pari a **100 (cento) punti così distribuiti:**

punteggio massimo

OFFERTA TECNICA 70
OFFERTA ECONOMICA + OFFERTA 10 +20

TEMPORALE

totale punti massimi assegnabili 100

Il punteggio dell'offerta tecnica ed economica e temporale è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante *TABELLA "A" DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI* con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la **lettera D** vengono indicati i "**Punteggi discrezionali**", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la **lettera Q** vengono indicati i "**Punteggi quantitativi**", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

TABELLA "A" DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

A	Elementi di NATURA QUALITATIVA (criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi relativi all' OFFERTA TECNICA) punteggio totale max. assegnabile: 70 punti , suddivisi come di seguito indicato						
	criteri di valutazione	punti max. criterio		sub-criteri di valutazione	punti (D) max. sub- criterio	punti (Q) max. sub- criterio	
A1	MIGLIORAMENTO CARATTERISTICHE DEI MATERIALI (1)	47	A1.1	Soluzioni migliorative per ridurre la formazione di ghiaccio e il deposito della neve sulla superficie carrabile ⁽¹⁾	30	//	
			A1.2	Miglioramento delle caratteristiche tecniche dei conglomerati bituminoso (1)	17	//	
A2	MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE ⁽²⁾	5	A2.1	Miglioramento tecnico-qualitativo funzionale del deflusso delle acque meteoriche di scorrimento superficiale (2)	5	//	
			A3.1	miglioramento delle Scelte operative di gestione del	8	//	

А3	ORGANIZZAZIONE DI	13		cantiere in relazione alle interferenze con la viabilità esistente					
	CANTIERE		A3.2	miglioramento delle scelte operative in materia di sicurezza anche con riferimento agli impatti sull'ambiente circostante (polveri, rumore, vibrazioni ecc.);		//			
A4	PROTEZIONE	5	A4.1	Riduzione dell'impatto ambientale della demolizione del ponte	5	//			
	Totale punteggio max.	70			70				
В	Elementi di NATURA QUANTITA punteggio totale max. assegnab	·		tribuzione dei punteggi relativi all' OFFERTA ECONOM livisi come di seguito indicato	ICA e TEM	PORALE)			
В		·		livisi come di seguito indicato	punti	punti (Q)			
В	punteggio totale max. assegnab	ile: 30 punt	i, sudd	livisi come di seguito indicato RE a base di gara	punti	punti (Q)			

Note alla Tabella "A", relative ai criteri di natura qualitativa [criteri "Discrezionali (D)]:

10

20

30

offerto sull'importo dei lavori

contrattuale di ultimazione dei

Totale punteggio max.

PERCENTUALE

tempo

utile

posto a base di gara

RIDUZIONE

lavori

B2

offerta sul

(1) Si vedano i <u>criteri motivazionali</u> [di natura "Discrezionale (D)", relativi alla "proposta migliorativa" progettuale] nel seguito indicati e a cui si atterrà la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche presentate e per la conseguente attribuzione dei punteggi.

n. 250 (duecentocinquanta) giorni

€. 477.000,00 (al netto dei costi della sicurezza)

Durata prevista in contratto per l'esecuzione dei lavori:

(2) Si vedano i <u>criteri motivazionali</u> [di natura "Discrezionale (D)", relativi alla "gestione della sicurezza di cantiere"] nel seguito indicati e a cui si atterrà la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche presentate e per la conseguente attribuzione dei punteggi.

Esplicazione dei CRITERI MOTIVAZIONALI degli elementi di valutazione delle OFFERTE TECNICHE che la Commissione giudicatrice considererà ai fini dell'attribuzione del punteggio

I **criteri motivazionali** che saranno seguiti dalla Commissione giudicatrice nell'<u>attribuzione dei punteggi</u> di natura qualitativa alle offerte tecniche [criteri e sub-criteri di valutazione "Discrezionali (D)" indicati nella precedente **Tabella** "A"] sono riferibili e comparabili ai dati e agli elementi contenuti negli elaborati costituenti il <u>progetto definitivo ed esecutivo</u> posto a base di gara, nonché nel <u>Capitolato Speciale di Appalto</u> e nello <u>schema di contratto</u> posti a base di gara, rispetto ai quali il concorrente dovrà descrivere con la propria **offerta tecnica** [da redigere secondo le modalità indicate nel precedente punto **21.**] le proprie proposte e risposte ai bisogni espressi in **Tabella "A"** dalla Stazione appaltante.

Qui di seguito si esplicitano i <u>CRITERI MOTIVAZIONALI</u> riferibili ai vari "criteri" e ai relativi "sub-criteri" di valutazione delle offerte tecniche di natura qualitativa ["Discrezionali (D)"] indicati nella precedente *Tabella "A"*.

A1 <u>MIGLIORAMENTO CARATTERISTICHE DEI MATERIALI</u> - Criterio di valutazione discrezionale (<u>qualitativo</u>) indicato nella precedente *Tabella "A"*: fattore ponderale (peso/punteggio) max. assegnabile complessivamente = **47 punti**.

Sub-criteri e relativi sub-pesi:

//

//

10

20

30

A1.1: Soluzioni migliorative per ridurre la formazione di ghiaccio e il deposito della neve sulla superficie carrabile: punteggio max. sub-peso = **30 punti**

La Commissione valuterà le soluzioni migliorative che l'operatore economico intende adottare, di natura tecnicofunzionale e operativa, finalizzate a migliorare le caratteristiche di drenaggio del conglomerato bituminoso e soluzioni innovative per l'annullamento o la riduzione della formazione di ghiaccio e il deposito di neve (cosiddetto asfalto antineve e antighiaccio).

La documentazione da presentare dal concorrente con l'offerta tecnica che indichi alla Commissione giudicatrice le azioni previste per perseguire detta finalità (detto sub-criterio di valutazione dell'offerta tecnica) viene descritta nel precedente punto **21**.

A1.2: Miglioramento delle caratteristiche tecniche dei conglomerati bituminoso: punteggio max. sub-peso = 17 punti

La Commissione valuterà le soluzioni migliorative che l'operatore economico intende adottare, di natura tecnicofunzionale e operativa, finalizzate a migliorare le pavimentazioni bituminose. Per l'attribuzione del punteggio saranno considerate le superfici totali offerte dalla ditta e tutti gli aspetti relativi a:

- durabilità;
- resistenza alle deformazioni permanenti;
- resistenza alla propagazione di fessure;
- · resistenza all'acqua;
- resistenza al refluimento.
- pigmentazione colorata consona al paesaggio circostante.

La documentazione da presentare dal concorrente con l'offerta tecnica che indichi alla Commissione giudicatrice le azioni previste per perseguire detta finalità (detto sub-criterio di valutazione dell'offerta tecnica) viene descritta nel precedente punto **21**.

A2 <u>MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE</u> - Criterio di valutazione discrezionale (<u>qualitativo</u>) indicato nella precedente *Tabella "A"*: fattore ponderale (peso/punteggio) max. assegnabile complessivamente = **5 punti**.

Sub-criteri e relativi sub-pesi:

A2.1: Miglioramento tecnico-qualitativo funzionale del deflusso delle acque meteoriche di scorrimento superficiale: punteggio max. sub-peso = **5 punti**

Saranno valutati i miglioramenti tecnico-qualitativi del deflusso delle acque meteoriche di scorrimento superficiale sulla strada oggetto dell'intervento, anche al fine di limitare gli interventi manutentivi sulle aree di pertinenza stradale.

La documentazione da presentare dal concorrente con l'offerta tecnica che indichi alla Commissione giudicatrice le azioni previste per perseguire detta finalità (detto sub-criterio di valutazione dell'offerta tecnica) viene descritta nel precedente punto **21**.

A3 <u>ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE</u> Criterio di valutazione discrezionale (<u>qualitativo</u>) indicato nella precedente *Tabella* "A": fattore ponderale (peso/punteggio) max. assegnabile complessivamente = 13 punti.

A3.1: miglioramento delle Scelte operative di gestione del cantiere in relazione alle interferenze con la viabilità esistente = 8 punti

La Commissione valuterà le soluzioni migliorative operative di gestione del cantiere in relazione alle interferenze con la viabilità esistente ed i relativi allegati grafici con riferimento alle interferenze ed ai disagi indotti sulla circolazione stradale.

La documentazione da presentare dal concorrente con l'offerta tecnica che indichi alla Commissione giudicatrice le azioni previste per perseguire detta finalità (detto sub-criterio di valutazione dell'offerta tecnica) viene descritta nel precedente punto **21**.

A3.2: miglioramento delle scelte operative in materia di sicurezza anche con riferimento agli impatti sull'ambiente circostante (polveri, rumore, vibrazioni ecc.) = **5 punti**

La Commissione valuterà le soluzioni migliorative operative in materia di sicurezza ed i relativi allegati grafici in relazione ai rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori operanti nel cantiere anche con riferimento agli impatti sull'ambiente circostante (polveri, rumore, vibrazioni ecc.), in particolare sarà considerato il grado di dettaglio con cui il Concorrente approfondisce l'analisi dei rischi già effettuata nel P.S.C., nonché il grado di dettaglio e l'efficacia delle scelte organizzative, delle procedure e delle misure preventive e protettive che il Concorrente dichiara di adottare per ridurre tali rischi, nonchè le scelte operative attuate per ridurre gli impatti sull'ambiente circostante. Agli effetti della valutazione di tale documentazione non saranno considerate relazioni standard o generiche ma si valuteranno solo gli

elementi riferiti allo specifico cantiere e sarà data importanza solamente alle scelte organizzative, alle procedure e alle misure migliorative rispetto a quelle minime già prescritte nel P.S.C. del Progetto di Gara.

La documentazione da presentare dal concorrente con l'offerta tecnica che indichi alla Commissione giudicatrice le azioni previste per perseguire detta finalità (detto sub-criterio di valutazione dell'offerta tecnica) viene descritta nel precedente punto **21**.

A4 PROTEZIONE Criterio di valutazione discrezionale (<u>qualitativo</u>) indicato nella precedente *Tabella "A"*: fattore ponderale (peso/punteggio) max. assegnabile complessivamente = **5 punti**.

A4.1: Riduzione dell'impatto ambientale della demolizione del ponte = 5 punti

La Commissione valuterà le soluzioni migliorative che l'operatore economico intende adottare per migliorare la modalità di recupero e riutilizzo in loco del materiale inerte proveniente dalla demolizione del ponte.

La documentazione da presentare dal concorrente con l'offerta tecnica che indichi alla Commissione giudicatrice le azioni previste per perseguire detta finalità (detto sub-criterio di valutazione dell'offerta tecnica) viene descritta nel precedente punto 21.

23.2. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica [criteri qualitativi D]

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente - variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara. I coefficienti di valutazione saranno attribuiti per ogni criterio di natura qualitativa come segue:

a) mediante l'attribuzione discrezionale da parte di ciascun commissario del coefficiente variabile da zero ad uno, legato al grado di rispondenza dell'offerta tecnica ai criteri motivazionali (parametri valutativi) stabiliti nella tabella di cui sopra.

Per rendere omogenea l'attribuzione dei punteggi, vengono previsti i seguenti giudizi e coefficienti correlati, che saranno utilizzati per le valutazioni dalla Commissione:

Rispondenza dell'offerta ai criteri motivazionali	Coefficiente
Eccellente/Massima	1
Ottima	0,9
Buona	0,8
Discreta	0,7
Sufficiente	0,6
Appena sufficiente	0,5
Insufficiente	0,4
Molto scarsa	0,3
Inadeguata	0,2
Totalmente inadeguata	0,1
Nulla	0

b) per calcolare il coefficiente unico da attribuire all'offerta in relazione al criterio o sub- criterio esaminato, la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

Per l'attribuzione del punteggio tecnico saranno considerate dopo la virgola le cifre decimali espresse fino alla terza cifra decimale, per cui in caso di coefficienti e punteggi conseguiti con più di tre cifre decimali, decimali dopo la virgola, verranno prese in considerazione solo le prime n. 3 (tre) cifre decimali scritte, con troncamento dei decimali in eccesso. I Commissari potranno assegnare punteggi intermedi.

E' facoltà residuale della Commissione giudicatrice, al fine di valutare e comparare le offerte tecniche con la migliore ponderazione possibile, richiedere ai concorrenti la presentazione di campioni dei materiali proposti con l'offerta per valutare al meglio l'aspetto estetico, di finitura, funzionale e qualitativo delle lavorazioni da eseguire dall'appaltatore. La Commissione giudicatrice avrà la più ampia ed insindacabile facoltà di richiedere ai concorrenti, per iscritto o con audizione, le precisazioni che riterrà necessarie in merito alla documentazione che essi presenteranno, al fine di pervenire ad una corretta valutazione della stessa, senza che il concorrente alteri in alcun modo il contenuto dell'offerta.

23.3 SOGLIA DI SBARRAMENTO: Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento (punteggio minimo da conseguire, pena l'ESCLUSIONE dalla successiva fase di gara nella quale si assegneranno i punteggi alle offerte economiche e temporali) per quelle offerte tecniche che non avranno totalizzato, relativamente ai soli elementi di valutazione di natura qualitativa identificati come criterio D dalla TABELLA "A" - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI, almeno 42 (quarantadue) punti. L'individuazione di detta soglia di sbarramento per le offerte tecniche risulta conforme a quanto indicato da ANAC nelle Linee Guida n. 2 recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa", nel testo aggiornato al D.Lgs. 19.04.2017, n. 56 con Delibera del Consiglio ANAC n. 424 del 02.05.2018 [paragrafo III "La Ponderazione", 12° capoverso]. Pertanto, solo le offerte tecniche che abbiano ottenuto un punteggio almeno pari o superiore a detta soglia di sbarramento verranno ammesse alla successiva fase di apertura delle offerte economiche e temporali. Il concorrente, quindi, sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio complessivo alla propria offerta tecnica inferiore alla predetta soglia di sbarramento e, di conseguenza, non si procederà all'apertura della sua offerta economica e temporale.

23.4 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica criterio quantitativo Q.

All'offerta ECONOMICA è attribuibile un punteggio massimo di 10 (dieci) punti. Ad ogni offerta è attribuito è attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **Formula con interpolazione lineare:**

C off. econ. i = Ri/Rmax

dove:

C off. econ. i= coefficiente attribuito all'offerta economica del concorrente i-esimo;

R i = ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo;

R max = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

In base a detta formula matematica (da applicare alle offerte ECONOMICHE sulla base del ribasso percentuale offerto sull'importo dei lavori a base di gara) si attribuirà:

- il coefficiente pari a 0 (zero) all'offerta minima possibile (pari al valore posto a base di gara) e, quindi, all'offerta senza alcun ribasso percentuale offerto dal concorrente;
- il coefficiente pari a 1 (uno) all'offerta migliore in gara (valore più vantaggioso per la Stazione appaltante) e, quindi, all'offerta che presenta il più alto ribasso percentuale fra le offerte in gara.
- il coefficiente ottenuto da ciascun concorrente andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile

23.5 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta temporale criterio quantitativo Q.

All'offerta TEMPORALE è attribuibile un punteggio massimo di 20 (venti) punti, Ad ogni offerta è attribuito è attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **Formula con interpolazione lineare:**

C off. Temp. i = Ti/Tmax

dove:

C off. Temp.i= coefficiente attribuito all'offerta economica del concorrente i-esimo;

T i = ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo;

T max = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

In base a detta formula matematica (da applicare alle offerte TEMPORALI sulla base della riduzione percentuale offerta dal concorrente i-esimo con riferimento al tempo utile contrattuale massimo a base di gara) si attribuirà:

- il coefficiente pari a 0 (zero) all'offerta minima possibile (pari al valore posto a base di gara) e, quindi, all'offerta senza alcun ribasso percentuale offerto dal concorrente;
- il coefficiente pari a 1 (uno) all'offerta migliore in gara (valore più vantaggioso per la Stazione appaltante) e, quindi, all'offerta che presenta il più alto ribasso percentuale fra le offerte in gara.
- il coefficiente ottenuto da ciascun concorrente andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile

N.B.: Per l'attribuzione del punteggio tecnico ed economico temporale saranno considerate dopo la virgola le cifre decimali espresse fino alla terza cifra decimale, per cui in caso di coefficienti o punteggi conseguiti con più di tre cifre decimali dopo la virgola, verranno prese in considerazione solo le prime n. 3 (tre) cifre decimali scritte, con troncamento dei decimali in eccesso.

23.6 Metodo per il calcolo complessivo dei punteggi attribuibili alle offerte tecniche e alle offerte economico temporali (metodo AGGREGATIVO COMPENSATORE)

La Commissione giudicatrice – dopo l'attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche ed economiche - formerà la graduatoria finale complessiva in base al metodo aggregativo compensatore.

L'attribuzione dei punteggi complessivi ai singoli operatori economici concorrenti avverrà applicando la seguente formula (calcolo effettuato secondo il cd. "metodo aggregativo compensatore"):

Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb +....+ Cni x Pn

dove:

Pi = punteggio totale attribuito al concorrente i-esimo

Cai = coefficiente del criterio di valutazione (o di attribuzione del punteggio) "a", del concorrente i-esimo

Cbi = coefficiente del criterio di valutazione (o di attribuzione del punteggio) "b", del concorrente i-esimo

Pa = peso (punteggio previsto) del criterio di valutazione (o di attribuzione del punteggio) "a"

Pb = peso (punteggio previsto) del criterio di valutazione (o di attribuzione del punteggio) "b"

Pn = peso (punteggio previsto) del criterio di valutazione (o di attribuzione del punteggio) "n".

23.7 RIPARAMETRAZIONE: con le presenti norme di "lex specialis" di gara si stabilisce che, sia ai fini della determinazione del punteggio minimo da ottenere con l'offerta tecnica (cd. "soglia di sbarramento" delle offerte tecniche sopra indicato) e sia ai fini della determinazione della soglia di punteggio oltre la quale occorrerà effettuare la valutazione di congruità delle offerte pervenute ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., non si farà riferimento al punteggio riparametrato ottenuto dai concorrenti, in quanto la procedura di riparametrazione delle offerte tecniche non trova applicazione al presente appalto.

Ai fini dell'aggiudicazione in oggetto, non si darà luogo ad alcuna riparametrazione in quanto i criteri di valutazione dell'offerta tecnica sono suddivisi in una serie analitica di sub elementi tali da rendere del tutto adeguata e proporzionata la relativa valutazione senza necessità di riparametrare i singoli punteggi e i punteggi complessivi.

24. Modalità di espletamento della procedura di gara:

Considerato che la procedura di gara è attivata mediante una piattaforma digitale gestita da un soggetto terzo, può svolgersi prescindendo dalla presenza fisica e/o contestuale in remoto da parte dei concorrenti.

La procedura di affidamento condotta tramite una piattaforma telematica consente:

- agli operatori di monitorare l'andamento e le fasi della procedura collegandosi da remoto alla piattaforma secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito,
- di garantire l'integrità e l'intangibilità delle offerte e dei documenti presentati dagli operatori offerenti e la completa tracciabilità delle operazioni di gara,

Le ditte interessate potranno partecipare collegandosi da remoto alla piattaforma secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/

Al fine di assicurare, quanto più possibile, la completa trasparenza delle operazioni di gara, si prevedono comunque sedute pubbliche con possibilità, da parte di un rappresentante degli offerenti, di presenziare nel luogo fisico dove si svolgeranno le sedute stesse analogamente alle gare svolte con tradizionale modalità cartacea. In particolare si svolgeranno in seduta pubblica: la prima seduta del Seggio di gara di "apertura" (in senso procedurale-informatico di accesso ed apertura, per la prima volta, ai relativi file) delle buste A contenenti la documentazione amministrativa, la prima seduta della Commissione giudicatrice di "apertura" della busta offerta tecnica e l'ultima seduta di "apertura" delle buste contenenti le offerte tecniche ed economiche. Mentre non si svolgeranno sedute pubbliche con accesso fisico presso il luogo di svolgimento, per le eventuali sedute da tenersi, in caso di soccorso istruttorio, per dare atto degli esiti dei soccorsi stessi, nonchè le sedute riservate per l'esame delle offerte tecniche. Degli esiti e dei relativi verbali di tali sedute gli offerenti saranno tempestivamente informati. Alle sedute pubbliche con accesso fisico possono partecipare i legali rappresentanti dei concorrenti o procuratori o delegati munito di relativa d procura o delega.

La fase di ammissione verrà effettuata in seduta pubblica e telematica alle **ore 14:00 del giorno 20/12/2019** fisicamente presso il Comune di San Leo, sede Ufficio Tecnico comunale, ubicato in frazione di Pietracuta di San Leo, Viale Umberto I, n. 169, nella quale si procederà con l'apertura telematica delle "Buste A - Documentazione amministrativa" contenenti la documentazione amministrativa necessaria per valutare l'ammissione alla gara dei concorrenti.

La presente vale, quindi, anche come convocazione a detta 1º seduta pubblica che avverrà anche in modalità telematica secondo quanto sopra indicato.

Tale 1[^] seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite il sistema SATER o, residualmente, mediante invio di PEC alle ditte offerenti, con un preavviso di almeno n. 1 (un) giorno prima della data fissata.

La data della seduta (o delle sedute) per l'apertura della "Busta B - Offerta tecnica" contenente l'offerta tecnica (da svolgere, sempre mediante il sistema SATER, in seduta pubblica telematica iniziale per la verifica della completezza della documentazione trasmessa con l'offerta tecnica e con prosecuzione in seduta riservata per la valutazione delle offerte tecniche pervenute e per l'attribuzione dei relativi punteggi), nonché la data della seduta pubblica per l'apertura della "Busta C - Offerta economica e temporale" contenente l'offerta economica e temporale (ovvero la/le data/e per la ripresa di sedute pubbliche sospese), verranno comunicate con un preavviso di almeno 24 ore (un giorno), ai soggetti partecipanti tramite apposita comunicazione inviata utilizzando la piattaforma SATER (residualmente, ove occorra, in caso di malfunzionamento ed indisponibilità momentanea del sistema SATER, mediante invio diretto di PEC alle ditte offerenti al di fuori del sistema SATER)

La Stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di modificare le date, dandone comunque comunicazione ai concorrenti tramite le modalità sopra indicate (piattaforma SATER e/o PEC), senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo. Le sedute di gara possono essere sospese o aggiornate previa comunicazione ai concorrenti.

Nella 1[^] SEDUTA PUBBLICA, il RUP o il Presidente del seggio di gara procederà a:

- a verificare la ricezione delle offerte collocate sul SATER;
- a sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell'offerta;
- a verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare
- ad attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio: in relazione all'esame della documentazione amministrativa, nel rispetto del presente disciplinare, si procederà all'attivazione del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice, sospendendo l'esito della verifica per i concorrenti interessati e assegnando loro il termine perentorio indicato al precedente punto 19 per la regolarizzazione. Le richieste di regolarizzazione verranno inviate, tramite la piattaforma SATER, all'indirizzo PEC comunicato in fase di registrazione al sistema stesso. Nel caso in cui si riscontri la mancanza del PASSOE o di PASSOE irregolare, i concorrenti verranno comunque ammessi ma sarà loro richiesto di provvedere, entro un termine assegnato, all'acquisizione del PASSOE o alla sua regolarizzazione;
- a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- ad adottare (solo successivamente all'esito dell'eventuale soccorso istruttorio) il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui al combinato disposto dell'art. 29, comma 1 e dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (e, in particolare, ai sensi del comma 2- bis). Di tale informazione sarà contestualmente dato avviso ai concorrenti a mezzo PEC all'indirizzo comunicato in fase di registrazione al SATER.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016 o, in caso di indisponibilità o malfunzionamento di detto sistema, mediante richiesta diretta (PEC) agli interessati e agli enti preposti che detengono i dati relativi ai concorrenti.

Nella 2° SEDUTA PUBBLICA di gara, si insedierà la Commissione Giudicatrice che procederà poi all'apertura in seduta pubblica telematica della busta virtuale offerta tecnica" e alla verifica della regolarità formale dell'offerta tecnica. La Commissione Giudicatrice verrà nominata (in conformità a quanto stabilito dall'art. 77 del D. Lgs 50/2016), successivamente alla scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte e sarà composta da tre commissari. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche

L'atto di nomina della Commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti saranno pubblicati sul sito del Comune di San Leo e sulla piattaforma SATER. In considerazione di quanto stabilito con Comunicato ANAC del 9 gennaio 2018 a cui si rinvia, che prevede il differimento del termine di avvio del sistema dell'Albo dei commissari al 15 aprile 2018, per la nomina della Commissione giudicatrice della presente gara (la cui scadenza e prevista prima del 15 aprile 2018) si procederà con le modalita in uso dalla stazione appaltante per la nomina delle Commissioni giudicatrici.

Nella 2^ SEDUTA PUBBLICA di gara la Commissione giudicatrice procederà, quindi, per tutti i concorrenti ammessi, a sbloccare la virtuale "Busta B - Offerta Tecnica" al solo fine di verificarne la completezza del contenuto rispetto le norme di lex specialis del presente Disciplinare di gara.

La fase di verifica della completezza delle offerte tecniche avverrà in "seduta pubblica" e, in esito a detta verifica documentale, la Commissione procederà a dichiarare le ammissioni e le (eventuali) non ammissioni dei concorrenti alla successiva fase di gara.

La Commissione procederà poi, esclusivamente in forma riservata e con una o più sedute, all'esame delle Offerte tecniche e alla loro valutazione con assegnazione dei relativi punteggi delle cui date di svolgimento non è dovuta alcuna pubblicazione o comunicazione ai concorrenti.

Al termine della valutazione, in sedute riservate, delle offerte tecniche, la Commissione procederà alla 3° seduta pubblica di gara.

Nella 3[^] SEDUTA PUBBLICA di gara la Commissione giudicatrice procederà

- a comunicare ai concorrenti in gara i punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice stessa alle offerte tecniche e, in relazione ai punteggi attribuiti, procedere all'individuazione dei concorrenti ammessi ed (eventualmente) non ammessi alla fase di apertura delle offerte economiche
- a comunicare al Responsabile del Procedimento (RUP) i nominativi dei concorrenti non ammessi (anche per il mancato superamento della "soglia di sbarramento",) per le comunicazioni prescritte dall'art. 76, comma 5, lett. b), del Codice e per i quali non si procederà alla apertura dell'offerta economica e temporale;
- allo sblocco delle offerte economiche e temporali virtuali inserite nella "Busta C Offerta economia e temporale" dei soli concorrenti risultati ammessi alla fase finale di gara, alla verifica del loro contenuto e, per tutte le offerte il cui contenuto risulti conforme alle prescrizioni del presente Disciplinare, all'attribuzione dei punteggi per l'offerta economica e poi per l'offerta temporale, secondo le formule matematiche indicate nel punto 23.;
- alla formulazione della graduatoria finale provvisoria (o definitiva) mediante l'individuazione dei punteggi complessivi ottenuti dai concorrenti (unico parametro numerico finale, ai sensi dell'art. 95, comma 9, del Codice) mediante il cd. "metodo aggregativo-compensatore", attraverso la somma dei punteggi degli elementi di valutazione qualitativi e quantitativi (in questa fase potrebbe trattarsi di graduatoria finale "provvisoria" essendo, eventualmente, soggette a "verifica di congruità", quelle offerte che abbiano ottenuto un punteggio complessivo superiore ai 4/5 dei punteggi massimi previsti sia per le offerte tecniche che per le offerte economico-temporali, come di seguito esplicitato);
- all'individuazione (nel caso di offerte con uguale miglior punteggio) del miglior offerente individuando come tale chi avrà ottenuto il miglior punteggio relativamente agli elementi qualitativi dell'offerta (offerta tecnica); in caso di punteggio complessivo uguale fra due o più concorrenti resterà, cioè, aggiudicataria l'offerta che avrà ottenuto il miglior punteggio relativamente agli elementi qualitativi (somma dei criteri discrezionali D e tabellari T) dell'offerta tecnica rispetto agli elementi quantitativi dell'offerta economico-temporale;
- solo in caso di offerte con uguale miglior punteggio nell'offerta tecnica si procederà all'individuazione del miglior offerente mediante immediato sorteggio;
- all'individuazione e segnalazione al RUP di eventuali offerte anomale, come meglio indicato al successivo punto 25;

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economico-temporali, la Commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP [il quale procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice] le eventuali esclusioni da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo o elementi economici in documenti contenuti nella Busta "B";
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a), del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) e c), del Codice, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato che il prezzo offerto e/o il termine offerto per l'ultimazione dei lavori previsti in contratto sono in aumento rispetto all'importo dei lavori o rispetto al termine utile di tempo posti a base di gara. In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice
- individuata la miglior offerta risultata "congrua" non si procederà a verificare nella congruità eventuali ulteriori offerte ammesse alla gara ed inserite nella graduatoria finale.

25. VERIFICA DI CONGRUITÀ DELLE OFFERTE

La gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà presentato l'offerta tecnica ed economico/temporale che, complessivamente, avrà ottenuto il punteggio più alto fra quelle in gara, fatta salva la valutazione di congruità dell'offerta stessa secondo la procedura di verifica dell'eventuale anomalia delle offerte ammesse in gara ai sensi

dell'art. 97, comma 3, del Codice qualora il numero di tali offerte **sia pari o superiore a tre**; nel caso in cui le offerte ammesse alla gara siano inferiori a tre, troverà applicazione l'art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice e, quindi, la stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3 e comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e, quindi, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 3 (tre) e qualora all'esito delle operazioni di gara vi siano offerte che presentano sia il punteggio relativo alle offerte tecniche e sia il punteggio relativo alle offerte economiche e temporali, pari o superiore ai quattro quinti (> 4/5) del corrispondente punteggio massimo previsto dal presente Disciplinare di gara, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia "anomala", il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che si trovano in dette condizioni.

Si procede a verificare la prima migliore offerta "anomala". Qualora tale offerta risulti non congrua, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte che si trovano nelle suddette condizioni.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, esclusivamente in forma scritta, delle spiegazioni sugli elementi dell'offerta oggetto di verifica, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a n. 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, con il supporto della Commissione giudicatrice, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente punto 26.

26. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La Stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione della gara e/o di non procedere alla stipula del contratto nel caso di insorgenza di ragioni di interesse pubblico, ovvero di sospendere, interrompere o revocare la procedura di gara, per ragioni di sua esclusiva competenza, senza che i concorrenti o l'aggiudicatario possano vantare alcuna pretesa o diritto al riguardo, ovvero, qualora gli Enti pubblici preposti al rilascio di autorizzazioni e/o nulla-osta comunque denominati sul progetto definitivo/esecutivo approvato dalla Stazione appaltante e posto a base di gara esprimano condizioni di esecuzione dei lavori che risultino incompatibili, ai sensi delle vigenti norme, con la prosecuzione della procedura di appalto o con l'aggiudicazione dell'appalto o con la stipula del contratto d'appalto (anche in tale ultima eventualità, i concorrenti e/o l'aggiudicatario dell'appalto non potranno vantare alcuna pretesa o diritto al riguardo).

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione giudicatrice formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato l'offerta risultata economicamente più vantaggiosa, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora sia stata effettuata la verifica di congruità delle offerte anomale di cui al precedente punto 25, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante committente si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice, così come si riserva la facoltà di procedere o non procedere all'aggiudicazione in presenza di una sola offerta ritenuta valida sempre che sia ritenuta congrua, conveniente ed idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Prima di dichiarare l'aggiudicazione dell'appalto, la Stazione appaltante committente procede - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta – alla verifica di cui al combinato disposto degli artt. 95, comma 10 e art. 97, comma 5, lett. d) del Codice, sul rispetto dei minimi salariali retributivi del personale impiegato nell'appalto.

La Stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1, del Codice, definisce gli atti di aggiudicazione dell'appalto dei lavori in oggetto.

A decorrere dall'aggiudicazione, la Stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. a), del Codice e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di partecipazione

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la Stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo in graduatoria. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la Stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.Lgs. n. 159/2011, c.d. "Codice antimafia"). Qualora la Stazione appaltante proceda ai sensi degli artt. 88, comma 4-bis, e 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli artt. 88, commi 4-bis e 4-ter e 92, commi 3 e 4, del citato decreto. Qualora per la stipula del contratto occorra, nei confronti dell'aggiudicatario, l'ottenimento della comunicazione antimafia ovvero dell'informazione antimafia ai sensi, rispettivamente, dell'art. 88, commi 2, 3, 3-bis e 4 e dell'art. 92, commi 2 e 2-bis, del D.Lgs. n. 159/2011, decorsi i termini previsti dall'art. 88, comma 4 e dall'art. 92, comma 2, dello stesso D.Lgs. n. 159/2011 senza il rilascio, da parte del Prefetto, del suddetto atto, la Stazione appaltante committente procede alla stipula del contratto anche in assenza della comunicazione o dell'informazione antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertate le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 ovvero siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs. n. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice, non può comunque essere stipulato prima di 35 giorni (cd. periodo di stand still) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art.76, comma 5, lett. a), del Codice.

La stipula del contratto ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, entro il termine di 60 giorni o nel diverso termine che il committente avrà stabilito, decorrente dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-bis, del Codice. A

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta:

- in originale, la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9, del Codice.
- In originale, la polizza assicurativa CAR "Contractors All Risk" da prestare ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. Ogni successiva variazione alla citata polizza assicurativa CAR deve essere comunicata alla Stazione appaltante.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii..

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice, il committente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.

Non vi sono spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento che debbano essere rimborsate dall'aggiudicatario ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 02.12.2016.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro ove dovute, relative alla stipulazione del contratto.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE: Per le eventuali controversie derivanti dall'esecuzione ed interpretazione del contratto di appalto è esclusivamente competente il giudice del luogo in cui è stato stipulato il contratto stesso e in cui si svolgono le prestazioni previste in contratto (Foro di Rimini), rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale (non è ammesso il compromesso).

28 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR), attuato nell'ordinamento interno con D.Lgs. 18.05.2018, n. 51, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di appalto in oggetto, o comunque raccolti dal Comune di San Leo a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di appalti ed avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali. Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori del Comune di San Leo individuati quali Incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da: - soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione; - soggetti terzi fornitori di servizi per il Comune di San Leo, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione; - altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali; - altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia; - legali incaricati per la tutela del Comune di San Leo in sede giudiziaria. In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dal Comune di San Leo nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR). I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea

29. ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO:

Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo per l'Emilia Romagna. **Indirizzo postale**: 40125 Bologna (BO) - Strada Maggiore, 53, tel: +39 051341501

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) abilitata alla ricezione di copie informatiche degli atti depositati ex

art.136 comma 2 c.p.a.: bo_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it

termini di presentazione di ricorso: 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale Geom. Pierdomenico Gambuti

Firma digitale